



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 77

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 13 novembre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 15
4 ^a - Difesa	» 35
5 ^a - Bilancio	» 40
6 ^a - Finanze e tesoro	» 46
7 ^a - Istruzione	» 52
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 59
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 96

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 3
1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	» 7
1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	» 9

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 102
Per la semplificazione della legislazione	» 106

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 108
10 ^a - Industria, commercio, turismo - Pareri	» 110

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Giovedì 13 novembre 2008

32^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente BERSELLI comunica gli esiti della riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, che si è svolta martedì scorso. In quella sede, si è convenuto all'unanimità di procedere allo svolgimento di una breve indagine conoscitiva sulle questioni relative alla prostituzione, in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 1079, 125, 674, 756, 776, 1027, 1093 e 1139, assegnati alle Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Continua la discussione generale.

La senatrice DELLA MONICA (PD), nel fare rinvio ad una nota, sottoscritta anche dal senatore Casson, della quale consegna copia alla Presidenza, esprime perplessità sul disegno di legge nel suo complesso ed in

particolare sulle disposizioni, alcune delle quali di indubbio rilievo, relative al processo civile. Al riguardo lamenta l'assenza di organicità nella proposta governativa, nonché il ricorso all'istituto della delega legislativa, la quale determina di fatto uno svuotamento del ruolo del Parlamento. Dopo aver ribadito l'incongruità della previsione di così rilevanti modifiche alla struttura del processo civile all'interno di un disegno di legge collegato alla finanziaria, svolge alcune considerazioni critiche sul merito del provvedimento. Si sofferma in primo luogo sull'istituto del filtro di ammissibilità dei ricorsi in cassazione. Al riguardo rileva che pur essendo condivisibile l'esigenza di deflazionare il contenzioso della Suprema corte al fine di valorizzarne la funzione nomofilattica, l'istituto così come delineato dalla norma finisce per negare alla giurisprudenza la sua funzione essenziale di innovazione e di adattamento delle leggi alla trasformazione della realtà sociale. Inoltre, a parere dell'oratrice, appare eccessivo l'ambito di discrezionalità lasciato al collegio preposto al vaglio dell'ammissibilità. Peraltro dalla formulazione della disposizione sembrerebbe essere prefigurato un carattere vincolante dei precedenti della Suprema corte rimesso alla valutazione della medesima: tale formulazione pone evidenti problemi di compatibilità con il dettato costituzionale. Relativamente quindi all'istituto del cosiddetto filtro in cassazione fa presente che la proposta del proprio Gruppo è quella di semplificare la decisione camerale prevedendo, in relazione alle ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità, un contraddittorio prevalentemente cartolare.

Analoghe perplessità desta poi la sfera eccessivamente ampia di applicabilità della testimonianza scritta. A parere dell'oratrice, al fine di bilanciare l'esigenza di accelerazione del procedimento con la garanzia del diritto di difesa, sarebbe opportuno limitare il ricorso a questa modalità di acquisizione della prova ai soli casi di prova delegata ex articolo 203 del codice di procedura penale, sempre che si verta in materie disponibili. Si dovrebbe peraltro assicurare la veridicità della dichiarazione prevedendo, per le cause di valore indeterminabile o superiore a 25 mila euro, la partecipazione del cancelliere o comunque di un pubblico ufficiale alla formazione della prova.

Svolge quindi ulteriori considerazioni critiche sull'istituto del procedimento sommario di cognizione. Al riguardo rileva che sarebbe stato opportuno limitare l'applicabilità del rito sommario, come del resto è previsto nel disegno di legge n. 1016, che auspica possa essere discusso quando prima dalla Commissione giustizia, alle sole cause aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose, nonché prevedere, quale mezzo di impugnazione tipico, il reclamo e la previsione della possibilità di conversione del rito sommario in ordinario su richiesta delle parti. Ricorda inoltre che nel disegno di legge n. 1016 richiamato tale istituto assume le forme di un procedimento sommario non cautelare *ante causam* finalizzato all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo, suscettibile di conservare efficacia nel caso in cui il giudizio di merito non venga iniziato oppure si sia estinto.

Conclude formulando ulteriori rilievi critici sulla previsione della delega al Governo anche in materia di conciliazione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene insufficienti le disposizioni in materia di semplificazione. In particolare, il provvedimento in esame sembra non fronteggiare con adeguata incisività la grave crisi in cui versano gli enti locali; in proposito, ricorda l'ipotesi di abolizione delle province contenuta nel programma della maggioranza, che ha però suscitato resistenze nei Gruppi sia di opposizione che di maggioranza. Auspica, quindi, che le disposizioni del disegno di legge n. 1082 rappresentino solo l'inizio di un profondo processo riformatore.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia, ricorda i numerosi profili di rilievo costituzionale, per cui si giustifica ed è utile l'esame anche da parte della Commissione affari costituzionali.

Esprime perplessità sulla norma di cui all'articolo 28, comma 6 (testimonianza scritta): tale ipotesi potrebbe essere accolta nel caso di mera conferma di documenti di spesa di ridotta entità, mentre sarebbe inopportuna quando la testimonianza riguardi somme più consistenti ovvero non si limiti a una semplice conferma. Inoltre, sarebbe necessaria, a suo avviso, una maggiore garanzia per quanto riguarda l'autenticazione della firma, semmai estendendo l'attività certificativa del difensore che ne assume la responsabilità.

Qualche riserva esprime anche a proposito della limitazione del ricorso per Cassazione; in particolare, nel caso di doppia sentenza conforme, considerato che in tal modo potrebbe incoraggiarsi un adeguamento delle pronunce alla prima sentenza.

Più in generale l'intento deflattivo delle controversie, per quanto apprezzabile, non può costituire una finalità degli interventi di politica giudiziaria, né può considerarsi un fenomeno aberrante o un'involuzione del costume il ricorso dei cittadini alla giustizia.

Per quanto riguarda l'istituto della conciliazione, esso dovrebbe rappresentare comunque un mezzo alternativo al giudizio e quindi non dovrebbe essere rigorosamente assoggettato a norme positive, privilegiando il suo significato prevalentemente equitativo.

Richiama l'attenzione anche sull'introduzione del rito sommario, che potrebbe disorientare i cittadini e gli operatori e risultare incoerente con l'intento di semplificazione del rito.

Il presidente BERSELLI fa presente che è intendimento del Governo procedere ad una semplificazione e razionalizzazione dei riti.

Il senatore CECCANTI (*PD*) osserva che il consistente stanziamento di risorse per lo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista, di cui all'articolo 45, potrebbe essere più opportunamente destinato alla valorizzazione del lavoro dei diversi centri di ricerca e delle università che si occupano della materia: in ogni caso esso do-

vrebbe essere corredato da criteri per l'individuazione dei destinatari e per il corretto uso delle stesse risorse.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*PdL*) sottolinea l'importanza di analizzare l'attuazione della riforma federalista, impiegando le risorse previste dall'articolo 45, anche mediante criteri e modalità che potranno essere definiti nel corso dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 13 novembre 2008

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Istituto studi e analisi economica Alberto Majocchi, accompagnato dalla dottoressa Maria Cristina Mercuri, direttore dell'unità operativa «finanza pubblica» e dalla dottoressa Maria Gabriella Briotti.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare, anche sul canale satellitare del Senato e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà redatto il resoconto stenografico, disponibile a breve termine.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui disegni di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale: audizione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Dopo una breve introduzione del presidente VIZZINI, ha la parola il presidente dell'ISAE, dottor Alberto Majocchi, che svolge considerazioni sul tema dell'indagine conoscitiva, mettendo a disposizione anche un documento.

Il presidente VIZZINI ringrazia il dottor Majocchi e assicura che il documento appena consegnato, così come gli altri che sono stati o saranno acquisiti in occasione dell'indagine conoscitiva, sarà reso disponibile per la pubblica consultazione.

Intervengono quindi i senatori VITALI (PD), Massimo GARAVAGLIA (LNP), SANNA (PD) e LEGNINI (PD).

Il presidente VIZZINI, considerato che le Commissioni sono convocate ciascuna nella propria sede, rivolge al dottor Majocchi la richiesta di far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti formulati dai senatori; infine ringrazia i convenuti in audizione e li congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 13 novembre 2008

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

Il relatore per la Commissione affari costituzionali SALTAMARTINI (*PdL*) illustra il disegno di legge, in riferimento alle parti attinenti il settore pubblico. Si sofferma, anzitutto, sull'articolo 6, comma 2, in base al quale le dotazioni organiche devono essere articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica. Inoltre, le amministrazioni devono individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale. Il comma 4 prevede che i vincitori delle procedure di progressione verticale debbano permanere nella sede di destinazione per almeno 5 anni. Infine, si stabilisce che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono vigenti per quattro anni e che per l'accesso ai pubblici uffici possono essere indicate nei bandi specifiche disposizioni con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento del servizio.

L'articolo 7 abroga diverse disposizioni sulla stabilizzazione dei dipendenti pubblici precari contenute nelle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, ferme rimanendo le disposizioni speciali riferite al personale

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali di ferma prefissata delle Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Si prevede tuttavia che il personale non stabilizzato potrà godere di una riserva di posti, nell'ambito di procedure concorsuali da bandire entro il 2011, nel rispetto della programmazione triennale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di un punteggio preferenziale nell'ambito di concorsi pubblici per titoli ed esami. In deroga alla disciplina citata, il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire criteri e modalità per il proseguimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di mobilità del personale. In particolare, dispone che al personale che a seguito di trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali risulti in eccedenza si applica la disciplina sulla mobilità collettiva e sul collocamento in disponibilità e che le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni.

L'articolo 9 stabilisce che non si applica la disposizione sul passaggio dei dirigenti di seconda fascia alla prima per aver ricoperto la direzione di uffici dirigenziali, quando si tratti di incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a funzionari di altre amministrazioni assegnati in posizione di prestito.

L'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, precisa che gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti a persone esterne in possesso di specifiche qualità professionali limitatamente a determinate quote percentuali rispetto alla dotazione organica di dirigenti dell'amministrazione.

L'articolo 11, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, consente alle pubbliche amministrazioni una nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, mentre l'articolo 12 prevede l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri al personale, anche dirigenziale, trasferito nei ruoli di quella amministrazione.

L'articolo 13 introduce la possibilità per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, con sospensione dell'applicazione delle disposizioni in tema di incompatibilità, facendo salva la disciplina relativa all'aspettativa dei dirigenti, appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, magistrati e avvocati e procuratori dello Stato per lo svolgimento di attività presso soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza.

L'articolo 14 introduce il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. Il comma 3 ammette il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) alle attività anche negoziali, oltre che concertative, concernenti il riconoscimento di detta specificità e in particolare il trattamento economico del personale.

L'articolo 15, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione, prevede una deroga al requisito della comprovata specializzazione universitaria per operatori informatici e per soggetti che operano a supporto dell'attività didattica e di ricerca o per i servizi di orientamento al lavoro.

L'articolo 19 estende al datore di lavoro il sistema di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia del lavoratore, che il medico trasmette all'INPS. Inoltre, specifica gli enti competenti per le attività relative di rilascio e trasmissione delle certificazioni.

L'articolo 20 modifica la disciplina delle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici. In particolare, al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta l'equiparazione degli emolumenti continuativi correlati alla specifica di *status* e di impiego al trattamento economico fondamentale, per i primi 10 giorni di congedo per malattia. Inoltre viene abrogato il comma 5 dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, che esclude l'equiparabilità delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

L'articolo 21 prevede il collocamento in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza per il personale del comparto sicurezza e difesa, mentre l'articolo 22 estende al personale delle forze armate la disciplina in materia di comando prevista per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che pone a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio.

Ha quindi la parola il senatore CASTRO (*PdL*), relatore per la Commissione lavoro, previdenza sociale, il quale si sofferma sulle disposizioni del provvedimento afferenti alla competenza della sua Commissione di appartenenza. A suo avviso il provvedimento dà corso ad un intervento articolato su sei vettori di politica legislativa: semplificazione normativa, rafforzamento e razionalizzazione alla lotta al lavoro sommerso, irregolare, insicuro e competitivamente sleale, ottimizzazione delle strutture governative di supporto all'azione amministrativa, utilizzabilità di strumenti flessibili nell'area degli ammortizzatori sociali, razionalizzazione degli interventi in materia previdenziale e riduzione del contenzioso. Nelle intenzioni del Governo ciò conduce ad un modello di relazioni industriali e di rapporti contrattuali più collaborativi, meno esposto a intrusioni estranee alla dialettica naturale dei soggetti economici e giuridici in campo, più orientato alla facilitazione delle attività di impresa, e meno burocratico.

Passa quindi ad una disamina delle singole disposizioni, osservando in particolare che l'articolo 1 sostanzialmente riapre i termini della disciplina di delega (non esercitata) in materia di revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti, mentre l'articolo 2 reca una delega per la riorganizzazione di alcuni enti o società vigilati

dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la ridefinizione del rapporto di controllo di tale Dicastero sugli stessi soggetti.

L'articolo 3 – introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati – esclude alcune norme sul riposo settimanale dei lavoratori dal meccanismo di futura abrogazione di cui all'articolo 24 e all'Allegato A del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, confermando, quindi, per tale materia il complesso della disciplina attuale.

Venendo quindi all'articolo 4, in materia di sanzioni relative all'impiego di lavoro irregolare, il relatore per la Commissione lavoro segnala la riformulazione della fattispecie oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico di datori di lavoro privati che impieghino lavoratori subordinati senza dare preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Dà quindi conto delle modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro disposte dall'articolo 5, pure inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, evidenziando che la novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 ridefinisce le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro, sul riposo settimanale e sulle ferie annuali retribuite, mentre la successiva lettera *b*) modifica le sanzioni per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero.

Quanto agli articoli da 16 a 19, anch'essi introdotti dalla Camera dei deputati, rimarca che l'articolo 16 riguarda la disciplina applicabile ai dipendenti pubblici relativa alla possibile risoluzione del rapporto di lavoro con i soggetti che abbiano già conseguito la massima anzianità contributiva di 40 anni, mentre l'articolo 17 reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati. L'articolo 18 modifica invece la disciplina sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di *handicap*, prevedendo la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscano di tali permessi; l'articolo 19 concerne invece le certificazioni di malattia dei lavoratori pubblici e privati.

Il relatore per la Commissione lavoro si sofferma quindi sulle disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle «clausole generali» contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali, di cui all'articolo 23. Al riguardo, evidenzia che il comma 1 limita il controllo giudiziale all'accertamento del presupposto di legittimità, attesa l'attribuzione esclusiva al datore di lavoro o al committente del sindacato di merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, mentre il comma 2 intende rafforzare il valore vincolante dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro. Nel comma 3 si dispone poi che, nel valutare le motivazioni alla base del licenziamento, il giudice tenga conto anche delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti

collettivi di lavoro, ovvero nei contratti individuali di lavoro stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione; analogamente, nello stabilire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati da tali contratti, nonché di una serie di elementi di fatto, individuati dal medesimo comma 3. Il comma 4 ridefinisce la finalità della procedura di certificazione, di cui sembrerebbe voler ampliare l'ambito di intervento, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al «contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro», la disposizione in esame, in maniera più generale, si riferisce al «contenzioso in materia di lavoro».

Il relatore per la Commissione lavoro passa quindi ad illustrare l'articolo 24, che ridisegna la sezione del codice di procedura civile dedicata alle controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione – attualmente obbligatorio – in una fase meramente eventuale e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie alternativi al ricorso al giudice, in particolare rafforzando le competenze delle commissioni di certificazione.

Dopo aver dato conto dell'articolo successivo, che modifica le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali, egli osserva che l'articolo 26 – introdotto dalla Camera dei deputati – introduce l'obbligo di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le controversie in materia di lavoro, confermando peraltro, per le medesime controversie, l'esenzione dall'imposta di bollo, da quella di registro e da ogni spesa, tassa o diritto su atti, documenti e provvedimenti.

Particolare rilievo riveste a suo avviso l'articolo 27 – del pari inserito nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento – in materia di ammortizzatori sociali, strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori, incentivi per il reimpiego, formazione, finanziamenti a pubbliche amministrazioni o ad altri soggetti aventi competenze in materia di lavoro, che proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese aventi meno di 16 dipendenti, nonché quello entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni. La disciplina transitoria interessa le imprese artigiane, anche con meno di 16 dipendenti e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinari. La disposizione dispone inoltre contributi a favore di Italia Lavoro S.p.A., per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura, stanziamenti per potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego, nonché finanziamenti finalizzati alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento da parte del lavoratore del diciottesimo anno di età.

Un differimento (al 1° luglio 2009) del termine per l'esercizio di deleghe in materia di revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi

all'occupazione e di apprendistato e di revisione della disciplina in materia di occupazione femminile è poi disposto dall'articolo 28, pure inserito dalla Camera dei deputati.

Il presidente VIZZINI ricorda che gli uffici di Presidenza delle Commissioni riunite integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari hanno convenuto di procedere a una serie di audizioni informali. Invita, quindi, i Gruppi parlamentari a segnalare alla Presidenza gli enti o gli esperti che si ritiene utile invitare.

Il senatore ROILO (*PD*) sottolinea l'opportunità di convocare in audizione anche i rappresentanti degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in ordine ai quali l'articolo 2 prevede una riorganizzazione.

Inoltre, sollecita la definizione di un calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente VIZZINI si riserva di sottoporre, insieme al presidente della Commissione lavoro, Giuliano, una proposta di organizzazione dei lavori all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, tenuto conto delle priorità definite dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato, con particolare riguardo alla discussione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il 2009.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 13 novembre 2008

55^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(847) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

(746) ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato alle sedute dell'11 e del 12 novembre.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, comunica che in esito al nuovo parere della Commissione bilancio risulta inammissibile l'emendamento 6.0.4 (testo 2); precisa che anche gli emendamenti 6.0.8 (testo 2), 6.0.10 e 6.0.9 (testo 2) risulterebbero inammissibili, salvo che siano riformulati nel senso indicato dalla stessa Commissione bilancio con le condizioni poste al riguardo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. I proponenti, quindi, presentano le riformulazioni richieste dalla Commissione bilancio, pubblicate in allegato.

Dopo che il ministro BRUNETTA ha espresso un parere contrario sull'emendamento 2.106, il relatore lo ritira e il senatore ICHINO (*PD*) lo fa proprio. L'emendamento viene quindi posto in votazione ed è respinto. Successivamente, previa dichiarazione di astensione della senatrice INCOSTANTE (*PD*), resa a nome del Gruppo, è accolto l'emendamento 3.301 (testo 2), pubblicato in allegato, che recepisce sia una condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sia i subemendamenti 3.301/1 e 3.301/2, già approvati nella seduta precedente. Risultano assorbiti gli altri emendamenti riferiti al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 3.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore ICHINO (*PD*) invita il Governo a riformulare l'emendamento 6.6, sopprimendo il riferimento agli strumenti sanzionatori per l'acquisizione delle prove.

Il ministro BRUNETTA, accogliendo tale invito, riformula l'emendamento 6.6 (6.6 testo 2), pubblicato in allegato, che con il parere favorevole del relatore viene posto in votazione ed è accolto.

Decaduto l'emendamento 6.2, è poi accolto il 6.7.

Il senatore ICHINO (*PD*) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere contrario sull'emendamento 6.4, sottolineando l'opportunità di incentivare la mobilità attraverso il divieto di aumenti retributivi quando le strutture siano state individuate per grave inefficienza e improduttività.

Sull'argomento intervengono anche i senatori CASTRO (*PdL*) e BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nonché il PRESIDENTE relatore, che invita a respingere la proposta di modifica, assicurando la sua disponibilità a valutarla con maggiore ponderazione per la discussione in Assemblea e avendo acquisito analoga disponibilità da parte del rappresentante del Governo.

L'emendamento 6.4 è quindi posto in votazione ed è respinto.

L'emendamento 6.1 decade per assenza del proponente, mentre viene accolto il 6.8.

Il senatore BIANCO (*PD*) insiste perché sia accolto l'emendamento 6.5. Si associa il senatore ICHINO (*PD*), il quale osserva che il decreto-legislativo n. 165 del 2001 prevede espressamente l'obbligo e quindi la responsabilità del dirigente in merito al raggiungimento degli obiettivi.

Il ministro BRUNETTA precisa che il parere contrario del Governo era motivato da una ritenuta estraneità della materia all'oggetto specifico del disegno di legge in esame. Tuttavia, riconsiderando il proprio avviso, si rimette alla Commissione.

In senso analogo si pronuncia il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore.

L'emendamento 6.5 è quindi posto in votazione ed è accolto. L'emendamento 6.3, fatto proprio dalla senatrice INCOSTANTE (*PD*) in assenza dei proponenti, è respinto, mentre sono accolti l'emendamento 6.9 e l'aggiuntivo 6.0.200. L'emendamento 6.0.7 è respinto.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), quindi, ricorda che l'emendamento 6.0.4 concernente il riordino delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio. A seguito di ciò egli aveva riformulato il testo (emendamento 6.0.4 testo 2), riproducendo pedissequamente il testo di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nel 2005. A suo giudizio la nuova bocciatura da parte della Commissione bilancio è pertanto incongruente. Si augura, dunque, che il Governo presenti per la discussione in Assemblea un emendamento per avviare il riordino delle forze di polizia e delle forze armate. In proposito, ricorda che le risorse finanziarie necessarie furono individuate in seguito alla reazione emotiva suscitata dal grave attacco terroristico a danno dei militari italiani a Nasiriyah, che è stato commemorato proprio ieri in Senato.

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda che nella scorsa legislatura era stato avviato in Senato l'esame in un disegno di legge delega sull'argomento e auspica che nella sede propria il Parlamento affronti finalmente l'esigenza largamente avvertita di un riordino delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, pur prendendo atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, si riserva di assumere un'iniziativa per promuovere il riordino.

Il ministro BRUNETTA precisa che il Governo avrebbe manifestato un avviso favorevole ove l'emendamento 6.0.4 (testo 2) fosse stato valutato positivamente dalla Commissione bilancio.

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 6.0.1.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 6.0.12, recante delega per il riconoscimento della specificità delle forze armate e delle forze di polizia, con una concreta indicazione delle risorse necessarie.

Il senatore BIANCO (*PD*) si appella alla Commissione affinché esprima un voto favorevole su tale proposta.

Il PRESIDENTE relatore e il ministro BRUNETTA ribadiscono il parere contrario, sottolineando l'opportunità di trattare la materia in sede di esame del disegno di legge n. 1082 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati) che contiene una disposizione analoga ed entrerebbe in vigore in tempi più rapidi rispetto alla delega di cui si discute.

L'emendamento 6.0.12 è posto in votazione ed è respinto.

Il relatore, quindi, si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.0.8 (testo 3) e sugli emendamenti 6.0.10 (testo 2) e 6.0.9 (testo 3), precisando che nell'insieme questi ultimi corrispondono a quello. Il ministro BRUNETTA esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento 6.0.8 (testo 3) e sull'emendamento 6.0.10 (testo 2), mentre formula un parere contrario sulla seconda parte del 6.0.8 (testo 3) e sull'emendamento 6.0.9 (testo 3).

Su richiesta del senatore BIANCO (*PD*), l'emendamento 6.0.8 (testo 3) è posto in votazione per parti separate.

Sono quindi messi congiuntamente in votazione, in quanto identici, e approvati, l'emendamento 6.0.8 (testo 3), nella parte di cui al comma 1, e l'emendamento 6.0.10 (testo 2). Quindi sono posti congiuntamente in votazione, in quanto identici, e respinti, l'emendamento 6.0.8 (testo 3), nella parte di cui al comma 2, e l'emendamento 6.0.9 (testo 3).

Infine, con il parere favorevole del Governo, è accolto l'emendamento 6.0.100 (testo 2), risultante da una riformulazione conseguente al parere condizionato della Commissione bilancio, con l'astensione del Gruppo del Partito Democratico, preannunciato dalla senatrice INCOSTANTE (*PD*).

Si procede, quindi, alla votazione del mandato a riferire all'Assemblea.

Il senatore BIANCO (*PD*) sottolinea il rilievo del provvedimento in esame, diretto a conseguire una maggiore efficienza del lavoro pubblico. Ringrazia il presidente relatore per aver svolto un'opera di grande sensibilità, che ha consentito di comporre le diverse opinioni all'interno della Commissione, in uno spirito costruttivo che egli auspica come una regola del confronto.

Dà atto al Comitato ristretto di aver lavorato con competenza e libertà di giudizio ed esprime apprezzamento per l'atteggiamento del ministro Brunetta, che con la sua disponibilità a rivedere l'impostazione iniziale ha consentito di produrre un testo sensibilmente migliorato, che accoglie anche su aspetti significativi le proposte avanzate dai Gruppi dell'opposizione.

Rivendica alla sua parte politica il merito di aver fornito un contributo rilevante, sebbene il clima politico sia caratterizzato da toni di accesa contrapposizione tra il Governo e l'opposizione.

Preannuncia, in conclusione, un voto di astensione, rinviando il giudizio finale al merito dei decreti legislativi attuativi che auspica siano caratterizzati da una stessa impostazione condivisa.

Il ministro BRUNETTA ringrazia la Commissione e in particolare il Comitato ristretto e il presidente Vizzini, relatore.

Ricorda la sua disponibilità, manifestata fin dall'inizio, a recepire le proposte di tutti i Gruppi parlamentari, in particolare quelle contenute nel disegno di legge n. 746, d'iniziativa del senatore Ichino e di altri senatori. A suo avviso, proprio il consenso che si realizza su iniziative legislative di grande rilievo istituzionale può contribuire a migliorare il rapporto tra le forze politiche. Ricorda che in questo stesso clima la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la norma che prevede gli anticipi contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, in attesa che si concludano gli accordi, il che darà modo di superare i gravi ritardi che si verificano attualmente nella contrattazione collettiva.

Infine, si impegna a elaborare decreti legislativi attuativi in un proposito di collaborazione con il Parlamento.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, a sua volta ringrazia tutti i Gruppi parlamentari, i senatori impegnati nel Comitato ristretto e il Ministro per i contributi che hanno fornito al dibattito e si augura che il metodo seguito in questa occasione possa essere di esempio per il seguito dei lavori della Commissione.

La Commissione conferisce quindi al presidente Vizzini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 847, con il nuovo titolo «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè le disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con la proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 746.

La seduta, sospesa alle 14,50, riprende alle 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, recante una normativa in materia di adeguamento dei prezzi, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per la crescita del Paese.

L'articolo 2 reca misure di sostegno dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, mentre l'articolo 3 contiene interventi per la realizzazione di opere connesse alla presidenza italiana del G8, nonché misure per far fronte alle esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito nel 1997 l'Umbria e le Marche. Rileva, in primo luogo, la necessità di coordinare l'articolo 1, che reca anche modifiche al codice dei contratti pubblici, con le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, in particolare capoverso 3-*ter*, del disegno di legge n. 1082, collegato alla manovra finanziaria, attualmente all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Osserva inoltre che l'articolo 1, comma 11, terzo periodo e l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, modificano il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni per il contenimento delle spese sanitarie e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, il quale ancora non è stato convertito in legge dal Parlamento. Ritiene pertanto opportuno specificare le motivazioni dei due interventi e, in ogni caso, procedere agli opportuni coordinamenti.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con osservazioni nei termini indicati.

Quanto agli emendamenti ritiene che si possa esprimere un parere non ostativo, limitandosi a richiamare la necessità che sia rispettato il criterio di omogeneità al contenuto del decreto-legge.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCATTO (*PdL*) illustra in primo luogo la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, soffermandosi sugli

aspetti di competenza. Riferisce in particolare sulla politica europea di sicurezza e sulla cooperazione di polizia, osservando l'attivazione di nuovi importanti strumenti finalizzati a sostenere l'attività di contrasto a fenomeni di criminalità transfrontaliera, nonché a potenziare la lotta all'immigrazione irregolare in transito attraverso i territori degli Stati membri.

Dopo avere riferito sulla creazione di nuovi organismi europei, soffermandosi in particolare sull'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, si sofferma sulla parte della relazione concernente la formazione comunitaria diretta alle pubbliche amministrazioni.

Richiama infine brevemente la parte riguardante le politiche per le pari opportunità.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sulla relazione.

Il relatore riferisce quindi sul disegno di legge comunitaria, soffermandosi sulle parti di competenza.

L'articolo 1 regola il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi. In proposito ritiene particolarmente opportuno che il comma 6 preveda la cosiddetta «clausola di cedevolezza» nei decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale, in conformità alla legge n. 131 del 2003.

Riferisce quindi sull'articolo 2, dichiarando di condividere l'inserimento, al comma 1, lettera *a*), come principio di delega, del richiamo alla semplificazione amministrativa, anche in coerenza con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico della Commissione europea.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, valutando positivamente la previsione di una delega al Governo per l'adozione di testi unici e di codici di settore e ritenendo particolarmente opportuna un'azione periodica di coordinamento e riordino del sistema normativo.

Dopo avere illustrato l'articolo 8, che prevede una delega per l'attuazione di una direttiva riguardante il principio della pari opportunità e del pari trattamento fra uomini e donne, riferisce sul Capo III, relativo alla costituzione, alla natura giuridica e alle competenze dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).

Si sofferma infine sull'articolo 26, che reca una delega al Governo per l'attuazione di una direttiva circa la semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* all'interno dell'Unione, con la previsione di modalità procedurali di comunicazione che assicurino la tutela dei dati personali e la segretezza delle indagini.

Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole, con alcune osservazioni.

All'articolo 6, recante delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi, suscita a suo avviso alcune perplessità la previsione, al comma 5, che gli adempimenti disposti siano anche a carico delle amministrazioni regionali, considerando che la disposizione in esame reca una delega legislativa al Governo.

All'articolo 9, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, ritiene opportuno specifi-

care, al comma 1, quali siano le fonti interne che hanno dato attuazione alle direttive e che con il decreto legislativo delegato dovrebbero essere abrogate. Qualora infatti alcune direttive fossero state recepite con legge regionale, lo Stato non potrebbe intervenire.

All'articolo 12, non sembra congruo prevedere l'obbligo, in capo agli enti locali, di adoperarsi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, per il mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica. Ciò potrebbe infatti configurare, a suo avviso, una possibile violazione dell'autonomia degli enti locali.

All'articolo 21, relativo alla costituzione dei gruppi europei di cooperazione territoriale, osserva che la normativa comunitaria circa il contenuto degli atti costitutivi dei GECT appare più ampia di quella recata dal comma 4 dell'articolo in questione.

All'articolo 23, recante norme in materia di contabilità, bilanci e disciplina dell'insolvenza dei GECT, il relatore osserva in primo luogo l'opportunità di specificare, al comma 1, quali siano le amministrazioni vigilanti delle quali è obbligatorio acquisire il parere prima dell'approvazione dei bilanci dei GECT. In secondo luogo, osserva che la normativa sull'insolvenza dei GECT sembra essere implicitamente delegata a una fonte secondaria, quando invece, più opportunamente, dovrebbe essere contenuta in norme di legge.

Ritiene infine impropria, al comma 2, la dizione «decreto interministeriale» per un atto adottato da un singolo Ministro, seppure di concerto con altri.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene opportuno che la Commissione di merito coordini i termini generali di delega fissati dall'articolo 1, comma 1 e quelli indicati all'articolo 8, comma 1, per la direttiva 2006/54/CE, riguardante il principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne, considerato che la stessa direttiva è inclusa nell'allegato B.

Dopo un breve intervento del relatore, che condivide il rilievo del senatore Ceccanti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 847**Art. 3.****3.301***VIZZINI, relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sette anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.».

3.301 (testo 2)VIZZINI, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 6.**6.6**

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti, anche sanzionatori, per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;».

6.6 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;».

6.0.8 (testo 2)

BIANCO, CECCANTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nuove norme in materia di attribuzioni del CNEL)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Ulteriori attribuzioni*). – 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello; nonché predisporre una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione della Categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936» sono soppresse. Il Governo è delegato, con decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».

6.0.8 (testo 3)

BIANCO, CECCANTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nuove norme in materia di attribuzioni del CNEL)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Ulteriori attribuzioni)*. – 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la parte-

cipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Il Governo è delegato, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

6.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 1986 n. 936, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – In attuazione di quanto previsto dall'art. 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di 2° livello; nonché di predisporre una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle PA con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione della Categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

6.0.10 (testo 2)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Ulteriori attribuzioni*). – 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

6.0.9 (testo 2)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936. Il Governo è delegato, con decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».

6.0.9 (testo 3)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo è delegato, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

6.0.100VIZZINI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Corte dei conti)

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione sia dell'impegno di somme stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, anche destinando le stesse somme ad altro capitolo del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme già impegnate, ovvero può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni e dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della

competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le pre-

visioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo concomitante di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

6.0.100 (testo 2)

VIZZINI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Corte dei conti)

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del

controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo concomitante di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di cinque mi-

lioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

DIFESA (4^a)

Giovedì 13 novembre 2008

28^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(156) RAMPONI. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(933) TORRI e MURA. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(989) PEGORER ed altri. – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Introduce l'esame dei disegni di legge in titolo il senatore MURA (*LNP*), il quale evidenzia in primo luogo come l'Atto Senato n. 156 preveda la concessione di una promozione a titolo onorifico al grado superiore a tutti gli ufficiali e sottufficiali in congedo assoluto, rimanendo esclusi dal beneficio coloro che già hanno raggiunto i gradi apicali della gerarchia militare, mentre non costituisce un limite l'eventuale superamento del grado massimo raggiungibile da ciascuno dei militari posti in congedo.

L'articolo 2 subordina al sussistere di alcuni requisiti l'effettiva concessione della promozione: i destinatari devono aver lasciato il servizio per raggiunti limiti di età, non devono aver beneficiato di alcuna altra promozione a titolo onorifico, devono avere riportato la qualifica «eccellente» negli ultimi dieci anni di servizio e mai un «insufficiente» o «al di sotto della media» in tutta la loro carriera. Esclusi sarebbero altresì coloro che abbiano subito un giudizio di inidoneità all'avanzamento, una condanna

passata in giudicato od un rinvio a giudizio per un delitto non colposo, salvo successiva sentenza definitiva di assoluzione. L'articolo 3 prevede la retroattività della promozione alla data di collocamento degli interessati in congedo assoluto o, successivamente, al giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado maturata. L'articolo 4 chiarisce in modo inequivoco come al beneficio non siano riconducibili effetti sul piano del trattamento di quiescenza.

In riferimento all'Atto Senato n. 933, nota il relatore che esso è sostanzialmente simile al disegno di legge n. 156. Individua l'unico elemento di distinzione tra i due testi, ispirati dalla medesima logica meritocratica, nell'articolo 2, dove sono elencati i requisiti richiesti per accedere al beneficio della promozione a titolo onorifico. Alla lettera c), infatti, si stabilisce che negli ultimi dieci anni di servizio è necessario aver riportato la qualifica di «superiore alla media».

Specifica quindi che anche nel caso dell'Atto Senato n. 933 non sono previsti effetti economici conseguenti alla concessione della promozione né, tanto meno, maggior oneri per il bilancio dello Stato.

Prosegue facendo presente che l'Atto Senato n. 989 differisce sotto più di un profilo dai disegni di legge già menzionati. Oltre a constare di sei articoli anziché cinque, esso si distingue in quanto la platea dei potenziali beneficiari ricomprende anche i graduati di truppa, nonché tutti i cittadini italiani che da ufficiali, sottufficiali o graduati di truppa abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale, qualora già ammessi ai benefici della normativa prevista per gli *ex* combattenti e salvo che appartengano al ruolo d'onore; tra i requisiti richiesti è previsto il non avere mai riportato una qualifica inferiore a «superiore alla media» (come nell'Atto Senato n. 933 e a differenza dell'Atto Senato n. 156); ai cittadini che hanno preso parte attiva del secondo conflitto mondiale viene richiesto semplicemente di non aver riportato le qualifiche di «inferiore alla media» o «insufficiente», o un giudizio di inidoneità all'avanzamento, oltre all'assenza di carichi pendenti o condanne passate in giudicato.

Anche il disegno di legge n. 989 non prevede nuovi oneri per il bilancio statale o benefici economici collegati alla concessione delle promozioni.

Rileva poi che i disegni di legge disciplinano le modalità di presentazione della domanda di promozione al Ministro della difesa, il quale deve provvedere con proprio decreto (i disegni di legge nn. 156 e 933 specificano che il decreto deve essere adottato entro sei mesi). Il possesso dei requisiti deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda. La promozione è revocata con decreto del Ministro della difesa se, a seguito di verifica, emerge l'insussistenza di taluno fra i requisiti stessi. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo, alla stregua dei disegni di legge nn. 156 e 989, secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 («Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662») nell'ambito delle risorse allo scopo

preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In proposito, segnala che nel disegno di legge n. 933 tale riferimento normativo – sempre con clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica – risulta diverso, facendosi invece richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 490, recante modificazioni al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324 ed al D.P.R. 29 maggio 1976, n. 658, concernenti le «ricompense al valore dell’Aeronautica, della Marina e dell’Esercito».

Ricorda che analoghe proposte legislative sono state presentate al Senato nella scorsa Legislatura (Atto Senato n. 326, d’iniziativa del senatore Ramponi: «Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto»; Atto Senato n. 736, d’iniziativa del senatore Nieddu e di altri senatori: «Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti») e che esse furono esaminate congiuntamente fra il giugno e il luglio 2006, con costituzione di un Comitato ristretto per addivenire ad un testo unificato, senza che vi furono esiti concreti.

In considerazione della scarsa portata delle differenze esistenti fra i tre disegni di legge in esame, il relatore prevede la possibilità di raggiungere un punto di equilibrio, posto che tutte le proposte hanno, a differenza di quanto accaduto in passato, un evidente impianto meritocratico. Rimarca comunque come il principale elemento di divergenza sia rappresentato dalla volontà, resa esplicita nell’Atto Senato n. 989, di includere nel beneficio anche i graduati di truppa e, soprattutto, gli *ex* combattenti, in verità destinatari di altri specifici provvedimenti di legge. Auspica sul punto un ampio dibattito allo scopo di pervenire a una soluzione unanimemente condivisa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) esprime il proprio favore rispetto alle finalità dei disegni di legge in titolo, caratterizzati dall’assenza di oneri finanziari e positivi in quanto volti a conferire un giusto riconoscimento al personale posto in congedo assoluto e pertanto al termine di un percorso professionale di lunga durata. Ritiene possibile un approfondimento circa la promozione a titolo onorifico relativamente ai graduati di truppa, con particolare riferimento a coloro i quali hanno prestato servizio nei conflitti. Conclude affermando di ritenere praticabile l’integrazione dei testi in esame in un testo unificato.

Il senatore PEGORER (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento nei confronti della relazione svolta dal senatore Mura, ricorda come iniziative legislative di tenore analogo a quello dei disegni di legge in titolo siano state presentate già a partire dalla XIV Legislatura, dando luogo ad aspettative diffuse, rispetto alle quali esiste tuttavia una convergenza di opinioni a livello politico. Riguardo alla più ampia platea di beneficiari di

cui al disegno di legge n. 989, ritiene doveroso assicurare un riconoscimento a chi ha comunque svolto con merito il proprio servizio, anche in considerazione della mancanza di oneri per la finanza pubblica. Invita infine a valutare l'opportunità della costituzione di un Comitato ristretto.

Dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Mura, il senatore DE GREGORIO (*PdL*) osserva che in una fase difficile sul piano degli equilibri di bilancio, il riconoscimento onorifico nei confronti del personale militare risulta essere una via percorribile al fine di dare un opportuno segnale di attenzione da parte delle istituzioni. Giudica positivamente l'ipotesi di ricorso ad un Comitato ristretto e auspica fin da ora la successiva prosecuzione dell'*iter* in sede deliberante.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) auspica che si pervenga a una sintesi dei testi in esame, capace di raccogliere il consenso di tutti i Gruppi.

Il senatore TORRI (*LNP*) esprime il proprio apprezzamento per la qualità dell'illustrazione svolta dal relatore. Si dichiara quindi favorevole rispetto alla possibilità di una soluzione ampiamente condivisa, nonché ad un successivo passaggio alla sede deliberante, sottolineando come finalità delle iniziative in esame sia un opportuno segnale di attenzione nei confronti del personale militare.

Il presidente CANTONI, conviene circa l'utilità del Comitato ristretto ai fini dell'elaborazione di un testo unificato.

Si conviene quindi di costituire tale Comitato, al quale parteciperanno, oltre al relatore, i senatori Contini, Del Vecchio, Pegorer, Ramponi e Torri.

Il sottosegretario CROSETTO riepiloga i dati essenziali del vigente istituto della promozione a titolo onorifico, previsto con carattere straordinario per i casi di servizio in guerra, nonché per gli ufficiali al momento del congedo e per gli appartenenti al ruolo d'onore. Sottolinea poi l'opportunità di un'attenta valutazione degli effetti che si verrebbero a determinare in applicazione dei meccanismi previsti dai disegni di legge in esame, in termini di massiccio incremento delle promozioni da accordare a titolo onorifico. Si sofferma inoltre sulle ripercussioni riguardanti l'amministrazione della Difesa in seguito al riconoscimento del diritto alla promozione a titolo onorifico su apposita domanda, osservando che è in un primo momento prevista la presentazione di circa sessantamila domande, mentre il numero di domande per ciascun anno successivo è stimato in quattro-cinquemila.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

(166) **RAMPONI.** – *Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa*

(544) **COSTA.** – *Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

In attesa della formalizzazione della relazione tecnica, il presidente CANTONI domanda se il relatore abbia individuato possibili soluzioni emendative riferite al disegno di legge n. 166, già assunto come testo base, idonee a superare le problematiche relative alla quantificazione degli oneri che hanno finora impedito il prosieguo dell'*iter*.

Il relatore TORRI (*LNP*) si riserva di compiere ulteriori approfondimenti ai fini della predisposizione di eventuali proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente CANTONI annuncia la costituzione della Sottocommissione per i pareri, che sarà presieduta da lui stesso, e della quale sono anche chiamati a far parte: per il Gruppo Il Popolo della Libertà, la senatrice Contini; per il Gruppo Partito Democratico, il senatore Serra; per il Gruppo Lega Nord Padania, il senatore Torri; per il Gruppo Italia dei Valori, il senatore Caforio; per i Gruppi UDC-SVP-Autonomie e Misto i senatori che ne sono rispettivamente componenti unici.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 13 novembre 2008

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che in relazione al testo era stato chiesto, nella precedente seduta, un chiarimento da parte del Governo in ordine alla situazione del FAS a seguito dei tagli operati a valere sul medesimo. In particolare, ricorda che il senatore Morando aveva richiesto un approfondimento in ordine alla idoneità delle risorse del fondo a perseguire le finalità del medesimo pure in costanza di una riduzione degli importi richiamati.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva sul punto di fornire un quadro della situazione delle risorse del FAS in una successiva seduta, confermando comunque la sussistenza delle risorse ai fini della copertura del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere all'espressione del parere sul testo, atteso che non vi sono problemi di copertura finanziaria, risultando quindi possibile formulare un parere non ostativo, rileva tuttavia la necessità che l'Esecutivo fornisca i chiarimenti richiesti in ordine alla situazione del FAS.

Il senatore MORANDO (PD) sottolinea al riguardo il considerevole importo delle riduzioni operate a valere sul fondo, al fine di coprire gli effetti finanziari sui diversi saldi di finanza pubblica, evidenziando peraltro la delicatezza della questione posto che in una situazione economica di crisi non si dovrebbero operare riduzioni della spesa in conto capitale.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di iniziare l'illustrazione degli emendamenti riferiti sino all'articolo 2 del provvedimento.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra quindi gli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.11, 1.12, 1.15, 1.16 e 2.0.5 in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Fa altresì presente che occorre valutare l'idoneità della copertura a valere sulla riduzione della tabella C, per la proposta 1.17. Fa presente, inoltre, che la proposta 1.0.3 prevede una copertura sui residui in contrasto con quanto indicato dalla legge di contabilità di Stato (legge n. 468 del 1978). Segnala che occorre, poi, acquisire una quantificazione degli oneri connessi alla proposta 2.2, al fine di valutare la congruità della relativa copertura finanziaria, nonché conferma della disponibilità delle risorse di copertura per gli emendamenti 2.6 e 2.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.15, 1.16 e 2.0.5, nonché sulla proposta 1.17, in quanto reca una considerevole riduzione sulla tabella C peraltro riferita all'anno 2008, nonché sulla proposta 1.0.3.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), in ordine alla proposta 1.12, rileva che la norma che si intende abrogare prevede il finanziamento di un fondo che verrebbe quindi a mancare senza tuttavia comportare una riduzione del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE rileva tuttavia, in ordine a tale proposta, che la cancellazione della norma genera effetti finanziari negativi in termini di minori entrate.

Il senatore MORANDO (PD), in ordine all'emendamento 1.17, pur esprimendo una posizione concorde circa l'espressione di un parere con-

trario, rileva la necessità di trattare in modo omogeneo le proposte emendative recanti coperture a valere sulla tabella C.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 1.17, in quanto non vi sono sufficienti risorse.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione ai lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta al fine di verificare la possibilità di continuare i lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 11,35.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso contrario sulla proposta 2.2 e 2.6 in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il senatore MORANDO (PD) concorda con l'avviso del Governo sulla proposta 2.6 in quanto volta a utilizzare le risorse già destinate ad altra finalità per nuovi interventi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede poi chiarimenti sui profili finanziaria della proposta 2.4.

Il PRESIDENTE, in relazione all'emendamento 2.2, fa presente che, sebbene il Governo non abbia fornito i chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, la copertura finanziaria appare molto significativa. Ritiene, pertanto, più opportuno esprimere un avviso di semplice contrarietà, nonostante l'avviso contrario del Governo. In merito all'emendamenti 2.0.1, ritiene che le risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, sul quale il Governo non ha fornito chiarimenti, siano sufficienti a garantire la neutralità finanziaria della proposta. In relazione, infine, alla proposta 2.4, precisa che le risorse sui fondi ivi indicati sono disponibili per l'anno 2008.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.0.3, 2.6 e 2.0.5. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.2 e parere non ostativo su tutte le restanti proposte.»

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 viene quindi rinviato.

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore ESPOSITO (*PdL*), facente funzione di relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea e segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, in materia di acquisto della cittadinanza, posto che la relazione tecnica prevede, relativamente alla riduzione dei soggetti beneficiari dell'acquisto della cittadinanza, risparmi tuttavia non quantificati né scontati in bilancio. Segnala che la proposta 4.105 richiama una normativa abrogata, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo, sembrando comunque la proposta attenersi a meri profili procedurali. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.304, in relazione all'ampliamento delle competenze dei giudici di pace. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, riferiti sino all'articolo 7.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1196) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, posto che l'articolo 1, comma 90, della legge finanziaria n. 296 del 2007 ascriveva alla procedura di andamento effetti di maggior gettito, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proroga dell'attuale sistema di concessione. In ordine all'articolo 1-*bis*, comma 5, ultimo periodo, ritiene che occorre acquisire conferma che dalla sottoscrizione della convenzione accessiva, con contestuale revoca delle concessioni precedentemente conseguite, non si determinino effetti finanziari, anche con riferimento al rispetto della data di scadenza prevista nelle originarie concessioni oggetto di revoca. In relazione al comma 6, secondo periodo, segnala che occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari della delimitazione delle scommesse a quota fissa, rispetto alla legislazione vigente. In relazione al comma 7, ove si prevede l'istituzione di un Fondo alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del

comma 5, fa presente che occorre acquisire elementi in ordine alla quantificazione di tale maggior gettito previsto, chiarendo in via preliminare se siano state peraltro acquisite le entrate già previste, per gli anni 2008 e seguenti, in relazione alle misure introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006, richiamato dall'articolo 1-bis, in materia di distribuzione dei giochi su base ippica e sportiva. Secondo quanto segnalato dal Servizio del bilancio, rileva che appare opportuno un chiarimento in merito alla disposizione che prevede la copertura del contributo di 25 milioni a favore dell'UNIRE per l'anno 2008 a carico di un Fondo esplicitamente destinato a far fronte ai debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di società, enti, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari; in particolare, andrebbero chiariti gli effetti finanziari in relazione all'utilizzazione di una parte dello stanziamento per l'anno 2008, in considerazione del fatto che la quantificazione a suo tempo individuata potrebbe essere necessaria per coprire debiti pregressi già in essere. In ordine al comma 8 dell'articolo 1-bis, ove si prevede l'esclusione delle scommesse per le manifestazioni ivi indicate, fa presente che occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti di gettito in termini di minori entrate. In ordine infine all'articolo 1-ter, comma 2, rileva che occorre acquisire chiarimenti sul mutamento del titolo giuridico e sui profili contabili inerenti l'importo dello 0,5%, di cui si prevede il trattenimento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di deposito cauzionale rispetto al meccanismo di riconoscimento previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario GIORGETTI precisa che, in relazione agli effetti di maggior gettito derivanti dall'articolo 1, comma 90, della legge n. 296 del 2007 – concernente la proroga della concessione per l'Enalotto – le entrate di bilancio, pari a 40 milioni di euro per il 2007, non si sono realizzate in quanto la gara si è conclusa nel 2008. Analogamente le previsioni di ulteriori entrate a seguito di una nuova concessione hanno come riferimento l'anno 2009. Peraltro le entrate erariali derivanti dai giochi per l'anno 2007 sono state ampiamente superiori a quelle previste in bilancio evitando così effetti finanziaria negativi. All'atto della nuova concessione l'aggiudicatario dovrà versare una cifra pari a 110 milioni di euro in un'unica soluzione. Pertanto, la proroga della concessione suindicata mira a mantenere invariato l'attuale livello di raccolta e delle conseguenti entrate erariali indipendentemente dall'assegnazione a un nuovo soggetto ed alla tempistica di attivazione della nuova rete. Fa presente poi, in relazione all'articolo 1-bis, comma 5, ultimo periodo, che la revoca delle concessioni esistenti non determina effetti finanziari. Essa avverrebbe contestualmente all'effettiva operatività della nuova concessione senza soluzione di continuità operando – ai fini delle entrate erariali – un effetto di tipo sostitutivo, se non addirittura incrementativo, conseguente al potenziale aumento dei punti di raccolta dei giochi pubblici. In relazione all'articolo 1-bis, comma 6, secondo periodo, fa presente che l'ampliamento della rete di raccolta determina un effetto positivo. In relazione al fondo

previsto al comma 7, del medesimo articolo 1-*bis*, fa presente che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5 è pari a 63 milioni di euro. In relazione al comma 8, fa presente che non produce effetti finanziari per il gettito erariale ed infine, in relazione all'articolo 1-*ter*, comma 2, rileva che la disposizione non opera un mutamento di titolo giuridico ma si pone in senso interpretativo al fine di realizzare un sistema di monitoraggio dell'efficienza ed efficacia dei concessionari della rete telematica degli apparecchi con vincita in denaro.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in titolo per esplicitare le ipotesi sottese alle stime di gettito indicate dal Governo.

Il presidente AZZOLLINI rileva che la proposta del senatore Morando possa essere soddisfatta dal Governo nel prosieguo dei lavori. Propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per svolgere i necessari approfondimenti.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che è convocata, al termine della seduta plenaria, una seduta della Sottocommissione per i pareri per rendere il parere sull'Atto Senato n. 1133.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 13 novembre 2008

40^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***FERRARA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1196) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Svolgendo alcune considerazioni critiche sulle modalità con le quali la Commissione è chiamata a procedere all'esame del decreto-legge, la senatrice FONTANA (PD) lamenta come il sistematico ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, da parte del Governo, costringa il Parlamento a un esame frettoloso e non approfondito di materie particolarmente rilevanti. Nel caso di specie, la situazione è resa ancora più problematica dalla circostanza che, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, il testo del provvedimento è stato integrato in misura rilevante rispetto all'originaria proposta dell'Esecutivo.

Infatti, le disposizioni aggiuntive affrontano argomenti di particolare delicatezza, come la disciplina della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e quella relativa agli apparecchi da intrattenimento. Occorre inoltre tenere presente che il settore dei giochi, in generale, è caratterizzato da una continua evoluzione e anche da un fenomeno di evasione fiscale di considerevole entità.

Passando a una valutazione del merito del provvedimento, rimarca criticamente l'assenza di misure di tutela dei soggetti deboli, e più esposti

ai rischi del gioco, come i minori e gli anziani, nonché una grave sottovalutazione del problema della compatibilità delle norme introdotte con il quadro di riferimento a livello comunitario.

La trattazione della tematica dei giochi pubblici avrebbe richiesto una maggiore cautela nell'approccio e la ricerca di un più ampio consenso politico, anche con le forze dell'opposizione, soprattutto in considerazione dell'attuale crisi del settore ippico, che appare meritevole di un trattamento meno sbrigativo.

Per quanto riguarda il tema delle scommesse ippiche e sportive, contenuto nell'articolo 1-*bis*, la senatrice rileva una contraddizione, tra l'intento, da un lato, di dare attuazione, con l'introduzione delle norme citate, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea sull'illegittimo rinnovo di 329 concessioni all'UNIRE per la raccolta delle scommesse ippiche, e, dall'altro, la previsione di una riduzione del 25 per cento dell'importo di aggiudicazione delle concessioni in favore di quei soggetti che risultino già titolari di una concessione per la raccolta delle scommesse. Al riguardo, emerge un'evidente disparità di trattamento, che viola i principi di trasparenza e libertà di concorrenza, applicati dalla Corte di giustizia della Comunità europea nella richiamata decisione sul rinnovo delle concessioni. Lo Stato italiano si espone pertanto al rischio dell'avvio di un'ulteriore procedura di infrazione a livello comunitario oltre a quelle già in corso.

Destano perplessità anche le disposizioni di carattere finanziario sulla destinazione di risorse all'UNIRE, in assenza di una indicazione delle loro conseguenze sul bilancio dello Stato. Infatti, occorrerebbe maggiore chiarezza in ordine alle attuali disponibilità finanziarie del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione, a valere sul quale si prevede di reperire parte delle risorse da destinare al settore ippico nel 2008. Inoltre, non risultano accertate neanche le conseguenze dell'aumento della misura del prelievo erariale unico, sull'andamento delle giocate e sul gettito dello Stato. Le entrate derivanti dalla aggiudicazione delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive, destinate ad alimentare un apposito fondo, istituito per l'anno 2009, sembrerebbero rilevare come risorse *una tantum* a fronte del perseguimento di finalità di finanziamento su base pluriennale.

In conclusione, ribadisce l'esigenza di una stima complessiva degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate al decreto-legge dalla Camera dei deputati.

Il senatore BARBOLINI (PD) svolge alcune considerazioni critiche di metodo e di merito. In primo luogo, il sistematico ricorso allo strumento del decreto-legge restringe in misura eccessiva i tempi di discussione parlamentare delle misure proposte dal Governo, espropriando tra l'altro l'opposizione della possibilità di contribuire al loro perfezionamento attraverso un articolato dibattito di merito. Tale prassi negativa, che ha visto finora sempre penalizzato il Senato dall'inizio della legisla-

tura, pone dunque anche un problema di difesa delle prerogative di tale ramo del Parlamento.

Osserva incidentalmente che è apparso opportuno sopprimere la disposizione volta ad introdurre forme di gioco *on-line* per evitare norme troppo disomogenee e non urgenti.

Rileva criticamente che il decreto-legge, nel testo originario, contenesse la sola misura di proroga della concessione per la gestione dell'Enalotto, mentre, per iniziativa del Governo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state inserite ulteriori misure complesse ed eterogenee.

Dopo essersi dichiarato perplesso sull'effettiva necessità di disporre la proroga della concessione alla SISAL S.p.A. per la gestione dell'Enalotto, in considerazione del fatto che tale servizio risulta aggiudicato alla stessa società dopo l'espletamento di un'ulteriore procedura di gara, commenta criticamente l'inserimento dell'articolo 1-*bis*, il quale autorizza l'apertura di 3.000 punti di vendita per la commercializzazione dei prodotti di gioco su base ippica e sportiva, a fronte del fatto che la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, a cui si vorrebbe dare attuazione, ha censurato invece soltanto 329 concessioni. Dopo aver lamentato la mancanza di indicazioni sull'organizzazione della rete fisica di raccolta delle scommesse, giudica negativamente l'abrogazione dei criteri di localizzazione dei punti di vendita contenuti nel decreto-legge n. 223 del 2006, nonché la scelta di prevedere la riduzione del corrispettivo dovuto all'AAMS nel caso di aggiudicazione della concessione a soggetti già titolari di altro rapporto concessorio.

A suo parere, la disciplina complessivamente proposta sull'organizzazione della raccolta di scommesse ippiche e sportive presenta indubbi profili di criticità dal punto di vista comunitario: innanzitutto non è chiaro l'ambito di applicazione delle misure che prevedono l'esclusione dalla procedura selettiva per i soggetti che hanno controversie pendenti nei confronti dell'AAMS. Occorre infatti appurare se tale previsione si riferisce anche agli esercenti che non hanno collegato in rete gli apparecchi da intrattenimento, problematica affrontata nella scorsa legislatura dalla commissione ministeriale presieduta dal sottosegretario pro-tempore Grandi.

In luogo di un indiscriminato sostegno finanziario all'UNIRE, rispetto al quale non si comprende l'esatta quantificazione e selezione delle risorse messe a disposizione (anche con l'aumento del prelievo erariale unico), l'oratore avrebbe preferito una maggiore tutela delle funzioni affidate a tale organismo, nella prospettiva di affrontare realmente la crisi del settore ippico.

Dopo aver espresso dubbi sulla portata della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1-*ter*, osserva criticamente che il quadro normativo introdotto dal Governo dopo l'esame della Camera dei deputati appare nel suo complesso nebuloso e confusionario, e, soprattutto, non in grado di conseguire l'obiettivo, dichiarato dallo stesso sottosegretario Giorgetti, di una preservazione al decisore politico delle scelte di fondo in merito all'elaborazione della normativa sul settore dei giochi.

Conclude il proprio intervento evidenziando la necessità di specificare le finalità di carattere sociale da perseguire con la destinazione di risorse in favore del CONI, a fronte del generico tenore delle misure introdotte. Auspica altresì un prossimo avvio dell'esame del disegno di legge presentato insieme con la senatrice Mongiello sul contrasto della dipendenza dal gioco.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente FERRARA dà la parola al relatore per la replica.

Intervenendo in replica, il relatore GENTILE (*PdL*) sottolinea il carattere complesso della materia oggetto del decreto-legge: nonostante tale circostanza, apprezza la scelta del Governo per mettere a punto una normativa in grado di assicurare trasparenza al settore dei giochi, caratterizzato da un quadro giuridico stratificato e concorrente sia a livello nazionale che comunitario.

Il Governo ha inoltre avviato una positiva inversione di rotta, rispetto all'atteggiamento dei precedenti Esecutivi, nel delineare un'efficace strategia di contrasto al gioco illegale e irregolare.

Pur non disconoscendo *a priori* la fondatezza di taluni rilievi dell'opposizione, auspica tuttavia che l'*iter* del decreto-legge possa giovare in Senato del medesimo clima di confronto costruttivo che si è registrato alla Camera dei deputati.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario GIORGETTI fa presente che all'attività conoscitiva svolta dalla commissione ministeriale sul settore dei giochi pubblici nella scorsa legislatura non ha purtroppo fatto seguito l'avvio a soluzione delle numerose questioni, normative e amministrative, concernenti tale materia. Infatti, l'avvio delle procedure di infrazione contro l'Italia risale alla precedente legislatura, così come i problemi del rispetto delle condizioni per la gestione degli apparecchi da intrattenimento.

Pur nella consapevolezza che il ricorso allo strumento del decreto-legge riduce significativamente i tempi a disposizione del Parlamento per discutere il merito delle proposte governative, sottolinea in ogni caso l'atteggiamento di disponibilità avuto dall'Esecutivo nel corso dell'esame del provvedimento d'urgenza da parte della Camera dei deputati, con la soppressione delle norme sui giochi *on line*, in accoglimento di una richiesta da parte dell'opposizione. Rimarca peraltro la differente valutazione fatta in altre occasioni circa l'omogeneità delle disposizioni introdotte nei decreti-legge.

Le misure che prevedono l'esclusione dalla procedura selettiva per l'affidamento della raccolta delle scommesse ippiche e sportive si giustificano con l'intento di premiare gli operatori che hanno tenuto un comportamento corretto nei confronti delle amministrazioni interessate.

Inoltre, la necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea e di avviare a soluzione le procedure

di infrazione in corso motiva anche la scelta di utilizzare lo strumento di urgenza per introdurre un'articolata disciplina di carattere organizzativo.

In generale, evidenzia l'impegno del Governo a intervenire sul settore dei giochi pubblici con una organica disciplina di riordino, preannunciando che è allo studio un'iniziativa legislativa su tale tema, volta, tra l'altro, a tener conto dell'attività della commissione ministeriale all'uopo istituita la scorsa legislatura nonché dell'indirizzo politico espresso dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati alla materia.

Motiva quindi la scelta di prevedere una riduzione del corrispettivo dovuto per le concessioni aggiudicate, in considerazione del fatto che il valore minimo di queste ultime è stato stimato a un livello inferiore rispetto alle precedenti procedure. Precisa altresì che tale misura è stata valutata positivamente dall'Unione europea e che essa non intende assolutamente determinare un vantaggio competitivo per i concessionari storici. L'esigenza di riorganizzare la rete di raccolta delle scommesse ippiche e sportive discende anche dalla necessità di revocare le concessioni illegittimamente rinnovate entro il prossimo 31 gennaio. Osserva poi che le norme contenute nell'articolo 1-bis sono dirette a favorire il completamento della rete di raccolta delle scommesse in seguito alle misure introdotte con il decreto-legge n. 223 del 2006. Rileva comunque che rimane impregiudicata la questione dell'effettivo interesse degli operatori a tale settore di mercato. In tale ambito, in sede comunitaria è stata ravvisata l'esigenza di una maggiore apertura del mercato e di una omogeneità nell'organizzazione e gestione della rete, con riferimento anche alla durata delle concessioni. L'obiettivo del Governo è quindi quello di favorire la più ampia possibilità di diffusione dei punti di vendita, in favore dell'intera filiera del settore ippico, con la consapevolezza che, al momento, i prodotti di gioco su base sportiva potrebbero avere un effetto trainante. In caso contrario e in assenza di una strategia di rilancio, la crisi del settore ippico potrebbe diventare irreversibile.

Per quanto concerne l'individuazione delle risorse da destinare all'UNIRE, dopo un ulteriore intervento del senatore BARBOLINI (PD), il sottosegretario precisa che l'aumento del «preu» concerne le somme giocate con gli apparecchi da intrattenimento, operando quindi in un ambito completamente diverso da quello delle scommesse sportive: la scelta politica e di indirizzo del Governo è piuttosto chiara.

La misura di proroga per la gestione dell'Enalotto, prosegue l'oratore, è motivata dalla necessità che l'AAMS disponga dei tempi occorrenti per l'espletamento delle attività di carattere tecnico relative alla piena operatività della nuova concessione.

Concludendo la propria replica, ribadisce l'esigenza di un intervento del Governo – da adottare entro la fine dell'anno – per il riordino complessivo della materia dei giochi *on line*, attesa anche la considerevole entità dell'evasione fiscale esistente in tale settore.

Il presidente FERRARA, dopo aver rammentato che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno ad esso riferiti

scadrà alle ore 19 di oggi, ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, in mattinata, per la conclusione dell'esame in sede referente del decreto-legge, in un orario adeguato a consentire l'avvio dell'esame in Aula e in relazione al numero degli emendamenti che saranno eventualmente presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 13 novembre 2008

46^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

indi del Presidente

POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto per il credito sportivo (ICS), il presidente, dottor Andrea Cardinaletti e la signora Eliana Ventola, segreteria di presidenza; per il Comitato olimpico nazionale (CONI), il dottor Giovanni Petrucci, presidente, il dottor Antonello Bernaschi, capo di gabinetto, il dottor Giuseppe Rinalduzzi, consulente, e il dottor Danilo Di Tommaso, responsabile comunicazione e rapporti con i media.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione del Presidente dell'Istituto per il credito sportivo (ICS) e del Presidente del Comitato olimpico nazionale (CONI)

Il PRESIDENTE introduce i rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo (ICS), ricordando brevemente le finalità dell'indagine conoscitiva

volta fra l'altro ad acquisire maggiori informazioni in merito all'impiantistica sportiva, che oggi non risulta distribuita in maniera omogenea sul territorio.

Prende la parola il dottor CARDINALETTI, il quale nel precisare che l'Istituto per il credito sportivo rappresenta l'unica banca pubblica in Italia, coglie l'occasione per rendere noti i principali cambiamenti verificatisi negli ultimi anni. Al riguardo, segnala che nel gennaio 2007 la Banca d'Italia ha svolto un'ispezione generale all'esito della quale si è dato inizio ad una ristrutturazione dell'attività del credito sportivo. In questa fase è stato elaborato il piano industriale per il triennio 2008-2010 volto ad attuare il relativo atto di indirizzo del Governo. Dato il cambio di legislatura, prosegue, l'Istituto attende il nuovo atto di indirizzo rispetto al quale aggiornare il piano industriale.

Fa presente quindi i cardini della riorganizzazione, quali l'abolizione della fidejussione bancaria che rendeva difficile l'accesso al credito sportivo, la maggiore flessibilità nella durata dei mutui, estesi fino a 35 anni, nonché un nuovo sistema delle garanzie secondo cui è richiesto un *business plan* inerente la capacità restitutiva delle società sportive.

Con particolare riferimento all'impiantistica sportiva, ritiene essenziale assicurare strutture funzionanti in maniera continuativa a partire dalla loro inaugurazione. Nel rilevare criticamente le deboli capacità delle società sportive di operare come vere e proprie imprese, segnala infine che tra le attività dell'Istituto si annoverano anche i finanziamenti a progetti di gestione delle strutture, tanto più che risultano essenziali le competenze manageriali del gestore.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il presidente BARELLI domanda maggiori dettagli in ordine al grado di sofferenza in termini di pagamento delle rate dei mutui erogati dall'Istituto.

Il dottor CARDINALETTI fa presente che la crescente difficoltà dei mutuatari a rimborsare i finanziamenti non genera comunque eccessiva sofferenza per l'Istituto, atteso che le società trovano comunque soccorso nei pagamenti degli impianti.

Il senatore RUSCONI (PD), nel rammentare che la procedura informativa è stata oggetto di consenso unanime della Commissione, reputa essenziale maggiori conoscenze circa le attività dell'Istituto, in modo da informare le società dilettantistiche minori delle opportunità offerte dal credito sportivo.

Domanda inoltre ulteriori chiarimenti con riguardo al rispetto del patto di stabilità per i comuni che abbiano garantito i mutui delle società sportive. In proposito, nel rilevare come tale circostanza rappresenti una positiva affermazione del principio di sussidiarietà, osserva tuttavia che

detti mutui rischiano di pesare in maniera consistente sul patto di stabilità, con effetti negativi tanto per gli enti locali quanto per le associazioni sportive.

Chiede infine se l'Istituto possa giocare un ruolo incisivo al fine di incentivare l'acquisizione della proprietà da parte delle società degli stadi e più in generale degli impianti.

Il dottor CARDINALETTI giudica la comunicazione della riorganizzazione uno dei problemi principali da affrontare, atteso che gli operatori del settore hanno di frequente visto nell'Istituto un ente eccessivamente burocratico e non rispondente alle esigenze del mercato. Mentre in passato l'unica sede era ubicata a Roma, comunica la innovativa creazione di una rete volta al presidio del territorio grazie alla quale l'Istituto è presente in ogni regione e può quindi dialogare in maniera più diretta con gli enti locali e le realtà sportive specifiche.

Dopo aver precisato che attualmente la maggior parte delle operazioni dell'Istituto riguarda i privati, riconosce che gran parte degli interventi sono realizzati attraverso la garanzia dell'ente pubblico, con evidenti ripercussioni sul patto di stabilità. Occorre dunque a suo giudizio distinguere le tipologie di indebitamento delle amministrazioni locali al fine di salvaguardare gli investimenti produttivi.

Ritiene altresì essenziale indirizzare i finanziamenti nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse che consenta interventi mirati nei confronti ad esempio di consorzi, onde evitare duplicazioni. Rammenta quindi che l'Istituto aveva a suo tempo proposto la creazione di un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, sostenuto dal precedente Esecutivo e – auspicabilmente – anche dall'attuale Governo, per confrontare la domanda e l'offerta nonché pianificare l'attività, dato che occorrono riferimenti qualitativi.

Nel sottolineare l'attenzione dell'Istituto rispetto agli impianti sportivi parrocchiali e scolastici, reputa imprescindibili misure nei confronti delle palestre delle scuole, in un'ottica di intervento progressivo. Occorre peraltro una programmazione di lungo respiro che coinvolga anche le province, le quali essendo meno appesantite dai vincoli del patto di stabilità potrebbero svolgere compiti centrali di supporto.

Comunica altresì che l'Istituto finanzia lo stadio di proprietà della Juventus e condivide l'importanza di rendere le società proprietarie degli impianti, atteso che in tal modo potrebbero essere risolti numerosi problemi in termini fra l'altro di sicurezza e redditività. In proposito, evidenzia la necessità di disporre di strutture polivalenti, come peraltro accade negli altri Paesi europei, le quali, offrendo maggiori servizi, potranno modificare la tipologia dell'utenza.

Ribadisce infine che l'Istituto mira a finanziare operazioni con il maggiore grado di redditività sociale in modo da potenziare capillarmente l'impiantistica sportiva.

La senatrice DE FEO (*PdL*) si interroga sulla possibilità di intervenire in maniera celere ed efficace per colmare la lacuna della città di Napoli in campo sportivo, dato che i giovani non hanno impianti adeguati per praticare lo sport.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) domanda se sia stata avviata una efficace campagna di informazione nei confronti degli enti locali e delle associazioni sportive sulle iniziative dell'Istituto, con riguardo sia alla rinnovata *mission*, sia alla innovativa articolazioni regionale.

Il dottor CARDINALETTI ritiene che la situazione di Napoli rientri a pieno titolo nei vincoli inerenti il rispetto del patto di stabilità, che limitano la capacità di indebitamento dei comuni rispetto alla costruzione di impianti sportivi. Il tema sollevato rivela a suo avviso anche l'esigenza di luoghi aperti di aggregazione spontanea in cui svolgere attività sportiva, che fungerebbero peraltro da traino anche per le federazioni.

Con riguardo alla comunicazione delle attività, reputa fondamentale lavorare con il CONI e con le federazioni al fine di veicolare il marchio ed i prodotti dell'Istituto; riconosce comunque la necessità di coinvolgere i *mass media* nell'informazione onde diffondere una nuova immagine dell'ICS.

Tiene infine a sottolineare le peculiarità dell'Istituto che può svolgere un ruolo attivo soprattutto in un momento di crisi di restrizione del credito da parte delle banche e si dichiara disponibile a trasmettere ulteriori indicazioni alla Commissione.

Il presidente BARELLI, nel ringraziare il dottor Cardinaletti per il contributo offerto, giudica essenziale assicurare l'accesso facilitato al credito anche attraverso l'esclusione della fideiussione, in modo da incentivare tanto le associazioni sportive quanto gli enti locali. Congeda dunque i rappresentanti dell'ICS.

Il presidente POSSA introduce i rappresentanti del CONI.

Il presidente del CONI, dottor Giovanni PETRUCCI, nel dare conto del I Rapporto «Sport e Società», redatto in collaborazione con il CENSIS e recentemente presentato nell'ambito di un convegno appositamente organizzato, sottolinea l'elevatissimo numero di società sportive dilettantistiche, a fronte di un numero assai più contenuto di organizzazioni di carattere professionistico. Qualunque riduzione del finanziamento pubblico allo sport penalizza pertanto in primo luogo le piccole società, colpendo un fenomeno culturale del Paese che non si manifesta solo nella conquista di medaglie olimpiche ma anche e forse soprattutto in una pratica diffusa sul territorio.

Dopo aver evidenziato la sproporzione fra le consistenti risorse di cui godeva il CONI fino ad appena 15 anni fa e quelle attuali, purtroppo dimezzate, evidenzia poi la variegata gamma di discipline sportive in cui l'I-

talia si distingue, che non si limitano al calcio ma includono il nuoto, la ginnastica, il ciclismo e numerosi altri sport di base. Auspica pertanto cospicui investimenti a favore di questo settore, anche al fine di promuovere successivi risultati di eccellenza.

Illustra poi una serie di proposte di esenzioni fiscali, su cui consegna alla Commissione una documentazione analitica.

Pur mantenendo compostezza di modi, invita conclusivamente il Governo e il Parlamento a non apportare tagli che mortificherebbero lo sport italiano, il cui ruolo è invece determinante per la salute dei cittadini.

Seguono domande e quesiti da parte di senatori.

Il senatore RUSCONI (PD), nel rammentare che l'indagine conoscitiva in corso da lui promossa è stata approvata all'unanimità dalla Commissione, a testimonianza di una comune sensibilità a favore dello sport dilettantistico e di base, richiama il convegno di presentazione del I Rapporto «Sport e Società», durante il quale lo stesso presidente Petrucci ha posto l'accento sul dovere del CONI di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ha dato atto della considerevole realtà rappresentata dal volontariato ed ha sottolineato il carattere strategico dello sport quale strumento utile contro il bullismo e a favore dell'integrazione.

I finanziamenti pubblici negli ultimi decenni non hanno tuttavia marciato paralleli rispetto alla crescente sensibilità nel Paese. In particolare, la sostituzione del Totocalcio con altre forme di scommessa ha determinato uno squilibrio che si è risolto a danno soprattutto dello sport di base.

Nel dichiarare la disponibilità dell'opposizione a sostenere qualunque emendamento della maggioranza volto a reintegrare la decurtazione di oltre 100 milioni di euro disposta dalla legge finanziaria attualmente in discussione alla Camera dei deputati, in linea con quanto avvenuto anche in precedenti legislature, rammenta l'impegno del sottosegretario Crimi a recuperare i 95 milioni di euro destinati allo sport per tutti.

Lamenta poi che la reintroduzione del maestro unico nella scuola elementare precluda lo sviluppo dell'attività motoria in quel segmento formativo.

Si sofferma indi sull'esigenza che siano annualmente garantite visite mediche sportive a costi limitati almeno fino al diciottesimo anno di età, atteso che attualmente alcune regioni le assicurano a titolo gratuito, mentre in altri casi le società, per contenere i costi, tendono a disporne la cadenza biennale o addirittura triennale. Invoca perciò maggiore omogeneità, sottolineando come lo *screening* dei giovani atleti sia indispensabile per praticare lo sport in sicurezza e serenità.

Riallacciandosi a quanto detto nella precedente audizione con il Presidente dell'Istituto per il credito sportivo, rinnova indi la preoccupazione che un patto di stabilità troppo rigido finisca per risultare d'ostacolo al principio di sussidiarietà secondo cui i comuni offrono la propria garanzia per la realizzazione di impianti consortili.

Chiede infine una valutazione da parte dei rappresentanti del CONI sull'allarmante constatazione che i giovani abbandonano lo sport intorno ai 16 anni, a conferma non solo della difficile età adolescenziale ma anche e soprattutto del venir meno di un contesto di valorizzazione delle energie migliori.

Il presidente PETRUCCI conferma che l'età in cui i giovani abbandonano lo sport è recentemente scesa dai 18/21 ai 16 anni. Esprime perciò compiacimento per l'iniziativa avviata dalla Commissione con l'indagine conoscitiva in corso che, collocandosi ad inizio legislatura, ha tutte le premesse per poter sfociare in misure concrete di sostegno allo sport.

Dopo aver sottolineato come il calcio professionistico sia finanziato con risorse assolutamente private, ribadisce che le decurtazioni imposte al CONI deprimono lo sport di base ed in questo senso occorre limitarle il più possibile.

Il senatore BARELLI (*PdL*) ricorda come in Italia operino circa 100.000 associazioni sportive, a testimonianza dell'imprescindibile ruolo svolto dal volontariato a sostegno, ed in alcuni casi in sostituzione, dello Stato, della scuola e degli enti locali.

Nel rammentare le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Fazio sull'importanza dello sport a fini di prevenzione delle malattie, osserva che anche in un momento di crisi come quello attuale occorre mantenere vivo l'impegno del predetto associazionismo con finanziamenti adeguati ed incentivare l'attività motoria nelle scuole.

In particolare, ritiene indispensabile superare la fase emergenziale, dando stabilità al settore con l'indicazione di parametri equi, idonei ad assicurare le necessarie garanzie.

Pone infine l'accento sul costante impegno del Centro-destra a favore dello sport.

Il presidente PETRUCCI conviene con le osservazioni del senatore Barelli, auspicando che anche in favore del CONI possano essere disposte misure analoghe a quelle previste per l'UNIRE dal disegno di legge n. 1196. Reputa infatti che lo sport debba essere sostenuto con decisione in considerazione dell'immagine del Paese che esso assicura nel mondo.

Il presidente POSSA chiede ai rappresentanti del CONI suggerimenti in ordine alla possibilità di migliorare l'attuale articolazione di competenze pubbliche in materia sportiva, con particolare riferimento alla promozione dell'attività di base e all'educazione motoria nelle scuole.

Il presidente PETRUCCI sottolinea l'esigenza di incrementare l'attività motoria nelle scuole, senza la quale è difficile promuovere una pratica adeguatamente diffusa sul territorio.

Quanto al ruolo svolto dagli assessorati locali, ne riconosce senz'altro l'impegno, osservando tuttavia che la crisi economica in atto finirà inevitabilmente per diminuirne il dinamismo.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente del CONI e dichiara conclusa l'audizione.

Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 13 novembre 2008

46^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente

MENARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO avverte che si passerà all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra brevemente l'ordine del giorno di cui è firmatario evidenziando come lo stesso faccia riferimento a talune importanti questioni evocate nel corso del dibattito con l'obiettivo di richiamare l'attenzione del Governo, tra l'altro, sulla necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle grandi opere infrastrutturali di interesse nazionale, ed in particolare per quelle relative all'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 1.4 che interviene sulla determinazione dell'importo delle compensazioni delineando al ri-

guardo un meccanismo meglio rispondente alle esigenze degli operatori del settore.

Riferendosi quindi agli emendamenti n. 1.11, 1.15 e 1.16, evidenzia le proposte in essi contenute si sostanzino per lo più nella rimodulazione delle coperture attraverso l'individuazione di risorse diverse da quelle rinvenienti dai fondi FAS.

L'emendamento 1.0.3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle attività del Commissario delegato per il piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, alla luce delle variazioni dei relativi stanziamenti nel frattempo intervenute.

L'emendamento 2.0.2 reintroduce la possibilità per i veicoli muniti di foglio di via di trasportare altri veicoli destinati anch'essi all'esportazione o a partecipare ad iniziative quali mostre o riviste o fiere autorizzate. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma, ad eccezione di quelli di cui è primo firmatario il senatore Sanna.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) si sofferma brevemente sull'emendamento 1.2, volto a rideterminare la base di calcolo delle variazioni anomale nei prezzi verificatesi nel 2008, assumendo a riferimento la data dell'offerta e non il 1° gennaio 2008. L'emendamento 2.0.1 introduce disposizioni volte alla valorizzazione ambientale degli immobili militari anche attraverso la costituzione di un'apposita società. Con l'emendamento si consente tra l'altro al Dicastero della difesa di affidare siti militari, infrastrutture o beni del demanio militare in locazione o concessione per l'installazione di impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema. La proposta reca inoltre le necessarie disposizioni per la copertura finanziaria dell'intervento nonché delinea i tratti caratterizzanti la nuova istituenda società che assumerebbe la denominazione di «Difesa Servizi S.p.A.» con la finalità di dare attuazione al complesso delle disposizioni che verrebbero introdotte con l'approvazione dell'emendamento in esame. Si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 2.0.4 che reca disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie con l'obiettivo di regolare il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia nell'ambito del comparto di contrattazione degli enti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la conseguente possibilità di stipulare un contratto collettivo specifico che permetterebbe di prevedere e concertare condizioni analoghe a quelle garantite al personale di provenienza dal gruppo FS. Si tratta di una proposta che avrebbe il pregio ulteriore di non comportare oneri a carico del bilancio dello Stato. L'emendamento 3.0.7, con riferimento ai programmi nazionali Urban Italia, introduce una disposizione volta ad attribuire risorse per il finanziamento dei relativi programmi, attraverso l'apposita autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a spendere entro il 31 dicembre 2009 le economie giacenti sul capitolo 7493 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché quelle giacenti, sempre

alla data del 31 dicembre 2008, presso le contabilità speciali dei Comuni. Dà quindi per illustrati gli ulteriori emendamenti a sua firma.

Il senatore MURA (*LNP*) richiama brevemente l'attenzione sull'emendamento 1.10 volto a tutelare i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la inclusione degli stessi nel meccanismo delineato nel comma 10, articolo 1 del provvedimento in esame. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.12 che persegue l'obiettivo di rilanciare la progettazione di opere pubbliche facendo venir meno la indubbia penalizzazione che è derivata dall'abbassamento allo 0,5 per cento dal 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera riconosciuta tra gli altri in favore dei progettisti. L'emendamento 1.14 merita sostegno in quanto va nella direzione di favorire la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri. Conclude dando per illustrato il restante emendamento a sua firma.

Il presidente GRILLO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.14/*bis* volto ad escludere la natura di organismo di diritto pubblico per gli enti trasformati in associazioni o fondazioni nei casi in cui gli stessi non fruiscono di finanziamenti pubblici o altre provvidenze di carattere finanziario. Si intende in tal modo evitare ogni possibile incertezza interpretativa rispetto a situazioni, che si sono anche verificate nell'esperienza applicativa, nelle quali non si giustifica la soggezione alla disciplina che prescrive il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 11,30.

La senatrice FIORONI (*PD*) richiama l'attenzione sull'emendamento 1.0.2 che prospetta un diverso meccanismo per far fronte alle esigenze degli operatori del settore correlate all'incremento dei costi dei materiali attraverso il diretto coinvolgimento delle stazioni appaltanti chiamate a rispondere solidalmente con l'appaltatore del pagamento dei fornitori dei materiali.

Il senatore BALDINI (*PdL*) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.0.6 che persegue l'obiettivo di riattribuire vigenza alle disposizioni di cui alla legge n. 14 del 1965 che sono state abrogate per errore nell'ambito della semplificazione del quadro normativo operato con il decreto-legge n. 112 del 2008. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 3.0.3 che interviene sulla disciplina della durata delle concessioni di beni demaniali marittimi al fine di evitare talune distorsioni applicative. Illustra quindi brevemente l'emendamento 3.0.8 che ha il pregio di intervenire sulla disciplina degli accordi bonari e dell'arbitrato per i contratti pubblici al fine di incentivarne il ricorso anche con un'attenzione specifica alla riduzione dei costi. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore SANNA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.1 volto a favorire il completamento degli interventi infrastrutturali a corredo delle opere riferite al G8 presieduto dall'Italia, con particolare riferimento alla tratta Sassari-Olbia. L'emendamento 3.3 persegue l'obiettivo di attribuire le necessarie risorse finanziarie attraverso un apposito prelievo nei fondi FAS per far fronte allo stato di emergenza dichiarato di recente in Sardegna in relazione alle conseguenze determinate dai significativi eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale.

Il presidente GRILLO, dopo aver sottolineato l'importanza tra gli altri dell'emendamento 3.0.8, che ha il pregio di affrontare in modo organico la questione degli arbitrati nella materia dei contratti pubblici, si sofferma sull'emendamento 3.13 che persegue l'obiettivo di offrire al Governo uno strumento di evidente efficacia. Con la proposta in esame si consente l'adozione delle procedure previste nella legge n. 225 del 1992 per dare un decisivo impulso ad opere infrastrutturali di particolare rilevanza.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti riferiti al provvedimento in esame, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrarli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152

G/1152/1/8

RANUCCI, Marco FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1152, di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

premessi che:

gli Atti assunti dal Governo, insieme agli Accordi di programma Stato-Regioni, prevedono per il Mezzogiorno ed in particolare per la Calabria uno sviluppo economico, produttivo e occupazionale fondato sulla realizzazione delle grandi infrastrutture, in modo particolare quelle per la movimentazione delle genti e delle merci;

il piano di spesa, a sostegno di tutti gli Atti di programmazione, per la Calabria, prevede un impegno economico di 21,480 miliardi di Euro; a fronte di tale impegno di spesa, la disponibilità finanziaria è di 7,543 miliardi di Euro, pari al 35,61 per cento;

il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza della Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria costituisce una priorità di assoluta valenza strategica nella politica infrastrutturale del Paese; ciò nonostante lo svolgimento dei lavori continua a registrare grande lentezza, con continui rinvii e forti ritardi nell'effettivo inizio delle opere e nei finanziamenti;

le imprese che operano nel settore dei lavori pubblici al sud, e in particolare in Calabria, lamentano diverse criticità, ed in particolare: ritardi intercorrenti dall'aggiudicazione dell'appalto all'avvio dei lavori che mediamente superano i 24 mesi; rescissioni degli Atti contrattuali a causa di inadempienze alle vigenti norme di legge; continui attentati a mezzi meccanici o alla logistica in molti cantieri, a seguito dei quali i lavori subiscono notevoli rallentamenti; difficoltà di approvvigionamento di forniture e materiali nei cantieri in produzione e di riflesso notevoli incertezze operative che limitano anche lo sviluppo occupazionale;

le richieste di estorsioni e le intimidazioni delle organizzazioni criminali sono diventate soffocanti al punto che molte ditte impegnate nei lavori sull'A3, e in altre grandi opere pubbliche, hanno manifestato l'intenzione di interrompere i lavori e abbandonare i cantieri;

le inchieste Tamburo e Arca condotte dalla DIA e avvenute in periodi diversi, dimostrano ad esempio come le modalità di infiltrazione delle cosche nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria non cambiano e passano innanzitutto attraverso il pagamento di una tangente pari al 3 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che i sistemi, attraverso i quali le imprese imposte dalla malavita organizzata accantonano le somme per pagare le tangenti, sono innanzi tutto la sovrapproduzione, in secondo luogo l'emissione di fatture a copertura di operazioni inesistenti, infine la fornitura di materiale non corrispondente, per qualità e quantità al capitolato d'appalto;

considerato che:

la realizzazione di un Piano di infrastrutture organico, necessario e urgente per tutto il Sud e in particolare per la Calabria rappresenta, per la «società civile», una sfida concreta tesa ad avviare un circuito virtuoso fatto di certezze e di prospettive di sviluppo economico, produttivo e occupazionale;

trasferire i finanziamenti disponibili per le opere infrastrutturali, destinati alla Calabria, o alle Regioni del Sud, in altri programmi per altre regioni, non è certo il rimedio per non «sovvenzionare» la malavita organizzata, anzi creerebbe ulteriori impedimenti allo sviluppo di queste aree già fortemente sottosviluppate e per questo sottoutilizzate;

è nelle fasi della sub-contrattazione che la malavita organizzata determina il suo massimo interesse per controllare o tentare di controllare, ogni forma di cessione a terzi;

per controllare e governare, in trasparenza, tutte le fasi della sub-contrattazione a terzi, la norma del subappalto «di tipo passante» o del pagamento attraverso bonifico bancario, significherebbe un forte deterrente per le organizzazioni malavitose;

la portata strategica delle opere per le infrastrutture del sud deve prevedere un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri e dei subcantieri, a garanzia della piena regolarità dei lavori e per assicurare concrete condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al fine di realizzare un piano straordinario di vigilanza e controllo sui cantieri e nei sub-cantieri nelle aree territoriali del mezzogiorno e a garantire la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti con particolare attenzione ai subappalti;

a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle grandi opere infrastrutturali di interesse nazionale in corso di realizzazione nel mezzo-

giorno, con specifico riferimento all'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, prevedendo a tal fine anche presidi di pubblica sicurezza all'interno dei cantieri;

ad istituire in ogni Prefettura degli Osservatori preposti al monitoraggio, in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, dei flussi di manodopera e al controllo della regolarità dei rapporti di lavoro, anche allo scopo di evitare le sempre più frequenti frodi di identità.

Art. 1

1.1

MENARDI, ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «Per fronteggiare» con le seguenti: «Nelle more della rideterminazione delle modalità di adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici così come regolate dall'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni per renderle omogenee alle previsioni dell'articolo 115 dello stesso decreto legislativo, per fronteggiare nell'immediato».

1.2

MENARDI, ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «le variazioni percentuali su base annuale» sino a: «più significativi» con le seguenti: «per ciascuno dei trimestri dell'anno 2008 il livello dei prezzi dei materiali di costruzione più significativi determinandone le variazioni percentuali rispetto ai prezzi annualmente rilevati ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni».

1.3

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, sostituire le parole: «su base annuale» con le seguenti: «su base trimestrale».

1.4

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per i materiali di cui al comma 1 impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. L'importo della compensazione è determinato applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei relativi prezzi, successive alla presentazione dell'offerta, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui al comma 1 e con quelli già adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le variazioni percentuali sono diminuite dell'8 per cento se riferite esclusivamente al 2008 e del 10 per cento complessivo se riferite a più anni.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

1.5

MENARDI, ZANETTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.».

1.6

BALDINI, GALLO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter è subordinata alla costituzione, da parte

dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.».

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133:

1) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

''1-ter. Ai fini dell'adeguamento dei prezzi, l'appaltatore al momento della presentazione dell'offerta sceglie tra le seguenti modalità:

a) revisione prezzi di cui al comma 2;

b) adeguamento annuale di cui ai commi 3 e 3-bis;

c) compensazioni dei materiali da costruzione di cui ai commi 4, 5, 6, 6-bis.

1-quater. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.'';

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si procede alla revisione dei prezzi pattuiti qualora la stazione appaltante riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta. La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale suddetta. Sul nuovo importo dei lavori risultante dalla revisione si applica il ribasso contrattuale. Le domande di revisione, a pena di decadenza, sono presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori. Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, la stazione appaltante ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo. Il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, distintamente per le categorie di lavoro, le quote percentuali d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma sia eguale a 100, nonché la composizione della squadra tipo. Per i materiali, i trasporti e i noli il decreto ministeriale assume ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo, in numero complessivo non superiore a dieci, più rappresentativi secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria. Per determinare le variazioni di costo della mano d'opera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, sono rilevate le variazioni dei prezzi, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'adeguamento annuale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione annuo reale nel settore delle costruzioni e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori eseguiti nell'anno considerato. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. A tal fine l'ISTAT provvede a rilevare gli indici di costo di costruzione delle più significative tipologie di lavori.»;

5) al comma 3-bis, le parole: «del prezzo chiuso» sono sostituite dalle seguenti:«dell'adeguamento annuale»;

6) al comma 4, le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 2,» sono soppresse e dopo le parole:«singoli materiali da costruzione» le parole:«, per effetto di circostanze eccezionali,» sono soppresse;

7) al comma 7, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti:«di cui al comma 1-ter»;

8) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.»;

b) all'articolo 253, dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 1-ter, si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2009. Per le offerte presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2009, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la modalità scelta tra quelle previste all'articolo 133, comma 1-ter.».

1.7

MENARDI, ZANETTA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni».

1.8

DE TONI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale regime normativo si applica anche per l'anno 2009 e seguenti».

1.9

MENARDI, ZANETTA

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare, anche per più di una annualità, gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011».

1.10

MURA, STIFFONI

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 8 e 9» *inserire le seguenti:* «e comunque per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

1.11

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 10, sostituire le parole: « fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11» con le seguenti: «da parte delle amministrazioni aggiudicatrici con le risorse ancora non impegnate presenti sui rispettivi programmi che hanno determinato il finanziamento dell'opera e qualora non sufficienti con l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, il cui onere è posto a totale carico dello Stato, nei limiti degli importi fissati in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2009».

Conseguentemente sopprimere il comma 11.

1.12

MURA, STIFFONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso».

1.13

STIFFONI, MURA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per i lavori di importo complessivo non superiore a 250.000 euro, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, ovvero di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, con invito rivolto ad almeno 15 soggetti''».

1.14

STIFFONI, MURA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

''8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione, di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), previste all'interno di piani attuativi''».

1.14/bis

GRILLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli Enti trasformati in Associazioni o in Fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

1.15

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire il comma 11, con i seguenti:

«11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con dotazione di 300 milioni per l'anno 2009.

11-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita con la seguente: ''6,5''.

11-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse».

1.16

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011» e conseguentemente sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

1.17

OLIVA, PISTORIO

Al comma 11, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.18

DE TONI

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

1.19

DE TONI

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

1.0.1

BALDINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle forniture edili)

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

1.0.2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle forniture edili)

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

1.0.3

MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 22-*sexies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rifinanziato di euro 350.000,00 per l'anno 2008 e di euro 650.000,00 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per l'anno 2008 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e per l'anno 2009 mediante utilizzo della somma rinveniente nell'esercizio finanziario 2008 dalla medesima autorizzazione di spesa che allo scopo viene mantenuta in bilancio in conto residui per essere versata all'entrata del Bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 650.000,00 per l'anno 2009».

1.0.4

MENARDI, ZANETTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di arbitrati)

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, già differiti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129 sono ulteriormente differiti sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina applicabile alle controversie arbitrali nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme che prevedono mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture o contemplano arbitrati obbligatori diversi da quelli disciplinati dalla parte IV del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, ivi comprese quelle richiamate all'articolo 253, comma 34, lettera *d*) del medesimo decreto legislativo».

Art. 2**2.1**

BALDINI, GALLO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «ed utilizzate entro il 31 marzo 2009».

2.2

PAPANIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono inseriti i seguenti commi.

''1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è ridotta ad euro 302 per mille litri.

1-ter. Per ottenere il rimborso della maggiore accisa versata, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui al comma 1-bis presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni''.

2-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita con la seguente: ''7,5''.».

2.3

PAPANIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per fronteggiare la grave crisi conseguente all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria a favore delle imprese di trasporto collettivo di persone su strada, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2009. Entro il successivo 30 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita con la seguente: "7,5"».

2.4

PAPANIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli interventi di cui all'articolo 2, comma 135 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fare fronte ai danni e quindi al mancato reddito dovuto al manifestarsi della malattia fungina Plasmopara viticola meglio nota come "Peronospora", si provvede per l'anno 2008 per 20 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativa al "Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi" e fino a 30 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

2.5

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.6

IZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo di 68 unità, nei limiti di un importo massimo di 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.1

ZANETTA

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente;***«Art. 2-bis.**

(Disposizioni per la valorizzazione ambientale degli immobili militari e costituzione della società Difesa Servizi S.p.a.)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può affidare in concessione o in locazione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte,

i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, fatti salvi i diritti dei terzi, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente.

2. Non possono essere utilizzati, ai fini del comma 1, i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, osservando i principi e le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione precedente, convoca la conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, la quale svolge i suoi lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi incluse le disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di VIA. Restano ferme, qualora previste dalla normativa vigente, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove previsto, è reso in base alla normativa vigente.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze

armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi S.p.a."

8. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

9. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.

10. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità della convenzione di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

11. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

12. Ai fini di cui al comma 9, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del "controllo analogo" sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

13. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

14. La pubblicazione del decreto di cui al comma 11 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

15. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

16. Ai fini del funzionamento della società "Difesa Servizi S.p.a.", in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

17. All'onere derivante dalla costituzione della società "Difesa Servizi S.p.a.", pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «pesca professionale, » inserire le seguenti: «di attività funzionali alle Forze armate».

2.0.2

LEGNINI, Marco FILIPPI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito ai veicoli muniti di foglio di via di trasportare altri veicoli, o loro parti, destinati anch'essi all'esportazione o a partecipare a ri-

viste prescritte dall'autorità militare, a mostre o fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6"».

2.0.3

BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito ai veicoli muniti di foglio di via di trasportare altri veicoli, o loro parti, destinati anch'essi all'esportazione o a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati».

2.0.4

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni relative all'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie)*

1. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, è disciplinato nell'ambito del comparto degli enti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. All'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, le parole: "individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono soppresse.».

2.0.5

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162)

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

''*c*) definizione delle procedure di inquadramento nell'organico dell'Agenzia, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, del personale di cui al comma 8, lettera *b*), del presente articolo e disciplina del reclutamento, per i posti vacanti e disponibili, delle risorse umane individuate mediante procedure selettive, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, e dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dell'esigenza di favorire l'aggiornamento e la mobilità del personale dell'Agenzia anche mediante lo scambio di esperienze e di professionalità con i gestori delle reti e le imprese ferroviarie;''».

2.0.6

BALDINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante ''Disposizioni abrogate ex articolo 24'' la riga 2071 contenente il riferimento alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, è soppressa».

Art. 3**3.1**

SANNA, SCANU, CABRAS, SBARBATI, ZANDA, MARCO FILIPPI

Al comma 1, sostituire le parole: «233 milioni» con le seguenti: «755 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) 111,044 milioni di euro nell'ambito delle risorse del programma interregionale FAS 2007/2013, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 13 maggio 2008, da erogare a titolo di anticipazione alla regione Sardegna per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.»;

b) dopo le lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) 522 milioni di euro nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 13 maggio 2008, da erogare a titolo di anticipazione alla regione Sardegna per la realizzazione della nuova "trasversale del Nord Sardegna" fra Sassari e Olbia, delle sue due ramificazioni, nonché della viabilità secondaria necessaria allo svolgimento del G8».

3.2

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1 sopprimere le parole: «a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 233 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «24 aprile» con le seguenti: «23 aprile».

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 123» con le seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111».

3.3

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, ZANDA, Marco FILIPPI

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita per le popolazioni della Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008 e del 4 e 5 novembre 2008, e sostenere la ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche nei territori interessati, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della regione Sardegna per il finanziamento degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008, con particolare riguardo al riconoscimento di contributi:

a) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione e per il ripristino delle unità immobiliari;

b) in favore delle imprese, in rapporto ai danni subiti da impianti, strutture, macchinari e attrezzature e per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) in favore delle attività agricole, in relazione ai danni subiti dalle produzioni, impianti strutture e macchinari, con particolare riguardo all'agricoltura di qualità.

1-ter. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, è riconosciuta la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti a qualunque titolo dai contribuenti residenti nelle aree interessate dall'ordinanza di cui al comma 1-bis e aventi titolo a ricevere gli interventi finanziari di cui al comma precedente. I medesimi soggetti possono corrispondere l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni di cui al presente comma, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dall'anno 2012.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2009, 2010 e 2011, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.4

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI, MORRI, SBARBATI, TONINI

Al comma 2, sostituire la parola: «interessati» con le seguenti: «pubblici e privati che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive proroghe ed integrazioni.»

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «5,6».

3.5

CASOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «gennaio 2009» con le seguenti: «gennaio 2010».

Conseguentemente, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 22,1 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2 sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro nel 2008, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.7

DE TONI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3.8

DE TONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

3.9

IZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.».

3.10

Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

''5-bis. Le agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

5-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono soppresse le parole: ''al familiare''.

5-quater. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, aggiungere il seguente comma 2-bis:

''2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.''».

3.11

ASTORE, DI GIACOMO, DE TONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, i versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, sono ridotti al 40 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le riscossioni, sospese dall'anno 2002, decorrono dal 1° gennaio 2010 e l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale è corrisposto al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, con la riduzione di cui al presente comma, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.

5-ter. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, ai soggetti di cui al comma *5-bis* che si siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituto di imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al comma *5-bis* si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

5-quater. Ai datori di lavoro e ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico del 31 ottobre 2002, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 325/2008, è concessa, su richiesta degli interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti ai commi *5-bis* e *5-ter*, la facoltà di rateizzare quanto dovuto all'Erario.

5-quinquies. Ai fini dell'applicazione dei commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, gli eventuali versamenti tributari e contributivi già eseguiti dai soggetti interessati, sono considerati imputabili a titolo di acconto.

5-sexties. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

3.12

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI, MORRI, SBARBATI, TONINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del settembre 1997, di cui al decreto legge 30 gennaio 1998, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

3.13

GRILLO, ZANETTA, GALLO, BORNACIN, MUSSO, CAMBER, BUTTI, IZZO, MURA, STIFFONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le regioni e le province autonome interessate, individua con propri decreti le infrastrutture strategiche di cui al Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni per le quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio, al rispetto di impegni assunti in sede internazionale, all'impiego di risorse assegnate in sede comunitaria ovvero al superamento di criticità anche ambientali.

7. Alle infrastrutture individuate ai sensi del comma 6 si applicano le norme di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

8. Fermo quanto previsto al successivo comma 9 il Commissario Delegato assume tutti gli atti e i provvedimenti, espleta tutte le procedure, stipula tutti i contratti e cura tutte le attività occorrenti alla realizzazione dell'infrastruttura utilizzando le risorse disponibili assegnate dal CIPE e dai soggetti aggiudicatori.

9. Il progetto preliminare dell'infrastruttura è comunque approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni.

I termini previsti dal medesimo articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni sono ridotti alla metà.

10. Ciascun Commissario Delegato si avvale di una struttura di supporto nei limiti disposti dal decreto di delega, con oneri a carico dei finanziamenti assentiti per l'infrastruttura.

11. Il Commissario Delegato si avvale altresì degli uffici del soggetto aggiudicatore dell'infrastruttura».

3.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in tema di imprese in amministrazione straordinaria)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

''4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27 non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c''.

3.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La seconda parte dell'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica».

3.0.3

BALDINI, GRILLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 25 del Regolamento per la navigazione marittima)

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato:

dopo le parole: ''scaduto il termine della concessione,'' aggiungere le seguenti: ''ove non sia stata automaticamente rinnovata'',».

3.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Collaborazione con la BEI per la realizzazione

delle infrastrutture strategiche)

1. Al fine di poter accedere al finanziamento eventuale da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma seguente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la Bei stessa.

2. L'area di collaborazione con la Bei riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 e supportato finanziariamente dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva europea del 21 aprile 2004 sulle Reti TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della Bei stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

3. Ai sensi di quanto previsto nel comma precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla Bei una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della Bei.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti beneficiari dei limiti di impegno eventualmente deliberati sono autorizzati a richiedere il finanziamento da parte della Bei secondo le forme documentali e contrattuali della Bei stessa per le proprie operazioni di finanziamento di scopo».

3.0.5

BALDINI, GALLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel primo periodo del comma 1 dopo le parole: "Autorità indipendenti" sono inserite le seguenti: "e delle società non quotate di cui al successivo comma 7".

b) Nel primo periodo del comma 5 dopo le parole: "legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle società non quotate di cui al successivo comma 7,".

c) Nel comma 6, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle società non quotate di cui al successivo comma 7,"».

3.0.6

BALDINI, GALLO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esigenze indifferibili)

1. Nel secondo periodo del comma 1020 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: "destina" è inserita la parola: "prioritariamente" e dopo la parola: "concessionari" sono inserite le parole: "fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie"».

3.0.7

ZANETTA, GALLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programmi Nazionali Urban Italia – Azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità)

1. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 86 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, assegnate presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e residue alla data del 31 dicembre 2008, sono spese dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2009 per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni Urban Italia – legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le somme residue a valere sull'articolo 145, comma 86 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dall'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, giacenti al 31 dicembre 2008 nelle contabilità speciali dei 20 comuni Urban Italia, sono riversate a cura del funzionario delegato, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e sono spese dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2009 per le finalità di cui al comma 1.».

3.0.8

BALDINI, ZANETTA, GRILLO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in tema di accordo bonario e arbitrato per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

1. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 10, prima delle parole "oltre al rimborso delle spese documentate", sono inserite le parole ", senza alcun incremento,";

b) il comma 16 è così sostituito: "Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13 per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario da parte della stazione appaltante. In questa seconda ipotesi gli arbitri o il giudice ordinario possono essere aditi previa notifica alla stazione appaltante di diffida a pronunciarsi sulla proposta, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni".

2. All'articolo 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 12, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398 del 2000, sono dimezzati. Il collegio arbitrale, con espressa motivazione in merito alla eccezionale complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può elevare in misura non superiore al 25 per cento i compensi massimi, come ridotti al periodo precedente, stabiliti nella tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398 del 2000".

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

"14-bis. Fermi gli altri mezzi di impugnazione del lodo stabiliti dagli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile, il lodo è impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, anche se le parti non lo abbiano previsto o lo abbiano escluso.

14-ter. Il termine breve di impugnazione del lodo è di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del lodo. Il ricorso va depositato ai sensi dell'articolo 434 del codice di procedura civile e al giudizio di impugnazione si applicano gli articoli 435, 436, 437, 438 con esclusione della possibilità di deferimento del giuramento estimatorio e decisorio, e 441 del codice di procedura civile, nonché le altre regole procedurali di cui agli articoli da 827 a 831 del codice di procedura civile, in quanto non derogate dal presente comma. Fermo quanto disposto dall'articolo 830, comma 4, del codice di procedura civile, nei casi di eccezionale urgenza sulla domanda cautelare provvede il Presidente della Corte di appello con decreto reso in calce al ricorso, da notificarsi, a pena di inefficacia, ai sensi dell'articolo 435, comma 2, del codice di procedura civile. In caso di sospensione del lodo arbitrale con decreto presidenziale, l'udienza di merito, in cui il collegio provvede anche a confermare o revocare, con ordinanza, il decreto presidenziale, è fissata per una data non successiva a trenta giorni dalla scadenza del termine di notifica del decreto cautelare.".

3. Nella tariffa allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, sono soppresse le parole: "La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifi-

che competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati''.

4. All'articolo 252, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: ''che si rendano necessarie'' sono inserite le parole ''limitatamente all'adeguamento dei criteri e delle tariffe al tasso di inflazione''.

5. Sono abrogati i commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

3.0.9

BALDINI, GALLO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente

«Art. 3-bis.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, provvede all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata a decorrere dal 28 febbraio 2002, data di cessazione degli effetti del decreto ministeriale 14 novembre 2000, concernente la determinazione dei diritti aeroportuali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2001, n. 36.».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 13 novembre 2008

26^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Lirosi, garante per la sorveglianza dei prezzi, accompagnato dal dottor Bernardo Pizzetti, dirigente responsabile dell'ufficio Monitoraggio prezzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI avverte che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente del Garante per la sorveglianza dei prezzi

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Lirosi per la presenza alla seduta odierna.

Il dottor LIROSI illustra un documento, che consegna ai Commissari, soffermandosi sull'attuale contesto internazionale del prezzo del greggio e dei prezzi industriali dei carburanti. Ricorda la presenza, nella filiera dei

prodotti petroliferi, di problemi strutturali che incidono sul prezzo finale del prodotto e rileva come la componente fiscale del prezzo dei carburanti sia leggermente salita negli ultimi mesi pur risultando di poco inferiore rispetto ad alcuni Paesi dell'Unione europea. Fornisce alcuni dati sui prezzi della benzina alla pompa praticati dalle compagnie italiane evidenziando la diminuzione dei prezzi, pari a circa 30 centesimi, verificatasi rispetto al luglio scorso. Rileva, altresì, come le compagnie che hanno avviato delle campagne di promozione degli sconti praticati sul prezzo dei carburanti hanno visto incrementare considerevolmente negli ultimi mesi le proprie vendite. Dà quindi conto di una indagine conoscitiva da lui avviata in collaborazione con la Guardia di finanza per monitorare il mercato del metano per autotrazione sul quale è stato avviato anche un tavolo di confronto convocato a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini giunte soprattutto nei mesi estivi. Conclude evidenziando l'importanza di un accordo raggiunto con la Società Autostrade che ha consentito di immettere sul portale *web* del Ministero dello sviluppo economico l'indicazione dei prezzi praticati sulla rete autostradale dalle diverse stazioni di servizio.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) chiede alcuni chiarimenti in merito all'analisi tecnica svolta dal dottor Lirosi sulla dinamica dei prezzi dei carburanti.

Il senatore BUBBICO (*PD*) esprime un sentito ringraziamento al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'importante attività che sta svolgendo a favore dei consumatori. Si sofferma sulle diverse componenti fiscali che gravano sul prezzo dei carburanti ed evidenzia come dal documento consegnato alla Commissione emerge chiaramente l'effetto compensativo verificatosi negli ultimi mesi con l'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro.

Il senatore MESSINA (*PdL*) chiede alcuni chiarimenti in merito ai dati forniti sui prezzi industriali dei carburanti anche in relazione a quanto avviene negli altri Paesi dell'Unione europea.

Il dottor LIROSI, in risposta ai quesiti formulati dai senatori intervenuti, ricorda che rispetto al luglio di quest'anno vi è stata una significativa discesa dei prezzi dei carburanti seppur in tempi non così rapidi. Si sofferma inoltre sull'importanza di aumentare e migliorare l'informazione istituzionale destinata ai consumatori e agli utenti rendendo noti i prezzi praticati dagli operatori della filiera petrolifera. A tale riguardo evidenzia la necessità che, nonostante il prezzo praticato dei carburanti venga comunicato dagli operatori all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la sorveglianza dei prezzi possa acquisire e pubblicare i dati stessi al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni utili.

Il presidente CURSI ringrazia nuovamente il dottor Lirosi per il contributo apportato ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(52) TOMASSINI. – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999*

(7) Ignazio MARINO ed altri. – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

(146) BIANCONI e CARRARA. – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

(727) BIANCHI. – *Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani*

(728) BIANCHI. – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie*

(743) ASTORE. – *Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»*

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso nella quale – ricorda il Presidente – si era aperto il dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta dalla relatrice Vicari.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni testé illustrata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione delibera altresì che, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, il parere testé approvato venga pubblicato nella relazione che la Commissione di merito predisporrà per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 52, 7, 146, 727, 728 E 743**

La 10^a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo:

premessa l'importanza di affrontare con apposite iniziative legislative un tema particolarmente delicato come quello delle malattie rare e dei farmaci orfani destinati alla cura di tali malattie; preso atto che le recenti misure adottate a livello comunitario, a seguito dell'approvazione del Regolamento n. 141 del 2000, hanno consentito di sviluppare, su scala europea, nuovi tipi di farmaci orfani; osservato che solamente la predisposizione di adeguati incentivi a favore delle imprese farmaceutiche può assicurare uno sviluppo degli investimenti nella ricerca di questi tipi di farmaci da parte delle aziende stesse; rilevata l'importanza degli strumenti prefigurati dai disegni di legge in esame con particolare riguardo alla istituzione del Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare e alla predisposizione di idonei incentivi fiscali per le imprese farmaceutiche che intendano svolgere studi o ricerche con l'obiettivo di scoprire, registrare e produrre dei farmaci orfani,

esprime, per le parti di competenza, parere favorevole.

Suggerisce altresì alla Commissione di merito di porre particolare attenzione nella normativa in itinere: alla possibilità di autorizzare le farmacie, territoriali e non, alla preparazione di farmaci orfani galenici e/o alla cosiddetta «distribuzione per conto» di farmaci acquistati dalla ASL; all'inserimento dell'obbligatorietà dello screening neonatale per tutte le malattie rare di origine genetica per le quali siano disponibili test affidabili e terapie farmacologiche e/o dietetiche di provata efficacia; al concetto di Fondo Nazionale integrativo per i Farmaci Orfani destinati alla cura delle malattie rare.

27^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale De Vita e il dottor Piero De Simone, rispettivamente presidente e direttore generale dell'Unione Petrolifera.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente dell'Unione Petrolifera

Il presidente CURSI ringrazia il dottor De Vita per la presenza alla seduta odierna.

Il dottor DE VITA illustra un documento, che consegna ai commissari, relativo al mercato internazionale e nazionale dei prodotti petroliferi. Evidenzia che sono molte le determinanti che influenzano l'andamento dei mercati petroliferi internazionali, le cui dinamiche risentono sia di fattori reali che finanziari come i fenomeni speculativi. Ricorda che, rispetto ai picchi dello scorso luglio, il valore del BRENT si è praticamente dimezzato con escursioni giornaliere che hanno superato i venti dollari per barile. Passa quindi ad esaminare la situazione nazionale da cui emerge chiaramente che l'Italia è esposta alle turbolenze dei mercati internazionali in considerazione dell'elevato grado di dipendenza dalle importazioni di pe-

trolio e gas che nel 2007 è salito all'86 per cento, per il contrarsi della produzione nazionale. Fornisce quindi alcuni dati analitici sulle vendite di benzina e gasolio che risulta il prodotto ancora maggiormente richiesto a livello europeo.

Conclude evidenziando che in un contesto internazionale particolarmente difficile e con prospettive poco rassicuranti è necessario dotare il Paese di una seria politica energetica nazionale che punti su una maggiore diversificazione delle fonti investendo ulteriormente in infrastrutture energetiche.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si sofferma sull'importanza di analizzare le ragioni per cui nel mercato italiano il prezzo dei carburanti per autotrazione risulta nettamente superiore a quello degli altri Paesi europei. Ritiene, a tale proposito, che le responsabilità non possono essere interamente addebitate agli operatori della rete distributiva.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) richiede alcuni chiarimenti sulle ragioni per le quali il prezzo industriale in Italia risulta più elevato rispetto alla media dei Paesi dell'UE.

Il dottor DE VITA, in risposta ai senatori intervenuti, si sofferma sulle difficoltà che in alcuni casi le compagnie petrolifere incontrano nelle attività di estrazione del petrolio, in particolare nelle aree geografiche più remote del pianeta e ribadisce la necessità che l'Italia superi le attuali inefficienze strutturali presenti nel mercato. Evidenzia da ultimo l'importanza di ridurre la componente fiscale che grava sul prezzo dei carburanti.

Dopo un intervento del senatore MESSINA (*PdL*), che richiede alcuni chiarimenti in merito ai dati forniti, e del senatore PARAVIA(*PdL*), che si sofferma sulla necessità di un recupero della fiducia dei consumatori da parte delle compagnie petrolifere, il dottor DE VITA e il dottor DE SIMONE forniscono alcune delle precisazioni richieste.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori VETRELLA (*PdL*) e BUBBICO(*PD*), il dottor DE VITA ricorda che nel mercato italiano, dove viene applicato il principio della libera concorrenza, sotto la vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stati compiuti negli ultimi anni degli ingenti investimenti da parte delle compagnie petrolifere.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor DE VITA e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 13 novembre 2008

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio MERLO

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario.

Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri la Commissione ha tenuto il primo scrutinio, nel quale nessun candidato ha raggiunto la prescritta maggioranza dei tre quinti dei componenti. E' pertanto necessario procedere al secondo scrutinio, per il quale è parimenti richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Commissione, pari a 24 voti.

Indice quindi la votazione.
(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	34
Astenuti	0
Maggioranza dei tre quinti dei componenti	24

Hanno ottenuto voti:

Orlando	11
Carra	1
Schede bianche	21
Schede nulle	1

Avverte che, poiché nessuno ha conseguito la prescritta maggioranza di 24 voti, si rende necessaria una terza votazione. Appreziate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, giovedì 13 novembre, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 13 novembre 2008

1^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio MERLO

indi del Presidente eletto
Riccardo VILLARI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Reguzzoni, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario.

Ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione ha tenuto il secondo scrutinio, nel quale nessun candidato ha raggiunto la prescritta maggioranza dei tre quinti dei componenti. E' pertanto ora necessario procedere al terzo scrutinio, per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, pari a 21 voti. Se nessun candidato raggiungerà tale maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due che abbiano riportato il maggior numero di voti nel terzo scrutinio.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	37
Astenuti	0
Maggioranza assoluta dei componenti:	21

Hanno ottenuto voti:

Villari	23
Orlando	13
Schede bianche	1

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il senatore Riccardo Villari, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti, e cede a lui la Presidenza della seduta.

Il senatore Riccardo VILLARI, *presidente*, nel ringraziare i componenti la Commissione per la fiducia dimostrata nei suoi confronti, ricorda le vicende che hanno caratterizzato in questi mesi l'individuazione del Presidente della Commissione, ed in particolare il ruolo assunto al riguardo dal Presidente della Repubblica, nonché dai Presidenti della Camera e del Senato, che hanno sottolineato la necessità di garantire il funzionamento delle istituzioni. E' questo un fine che deve essere tenuto nella massima considerazione. Precisa quindi di avere piena consapevolezza del ruolo richiesto dalla sua appartenenza politica, e non può non considerare che le circostanze della sua elezione hanno determinato una rottura della prassi sinora seguita nell'individuazione del Presidente della Commissione. Si riserva quindi di riferire ai Presidenti delle Camere in ordine alle determinazioni che egli assumerà, le quali non risulteranno in contrasto con la parte politica alla quale egli convintamente appartiene. Nel frattempo, apprezzate le circostanze e anche considerando che sono imminenti votazioni alla Camera, rinvia ad altra data il completamento della costituzione della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Giovedì 13 novembre 2008

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno e che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 29 ottobre 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione e sottolinea come la sua audizione sia di particolare rilievo dal momento che le Regioni e le autonomie locali sono a pieno titolo coinvolte nei processi di semplificazione oggetto dell'indagine conoscitiva. In parti-

colare, l'articolo 2 della legge di semplificazione n. 246 del 2005 ha previsto l'adozione, in sede di Conferenza permanente o di Conferenza unificata, di accordi con i quali Governo, Regioni e autonomie locali individuano strumenti volti a perseguire comuni finalità di miglioramento della qualità della regolamentazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. In data 29 marzo 2007 è stato siglato, in sede di Conferenza unificata, un primo accordo, i cui contenuti sono illustrati nel *dossier* in distribuzione, curato dai competenti Uffici del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato e del Servizio studi della Camera dei deputati.

Il ministro FITTO svolge un breve intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione e chiede di poter depositare una relazione scritta, che potrà formare oggetto di un più approfondito confronto in una successiva seduta della Commissione, nella quale si dichiara sin d'ora disponibile ad intervenire.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Fitto e dispone l'acquisizione agli atti della relazione che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

Formula quindi alcuni quesiti e richieste di chiarimenti ai quali fornisce risposte il ministro FITTO.

In considerazione di concomitanti impegni parlamentari, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunica che l'indagine conoscitiva in titolo proseguirà martedì 18 novembre 2008, alle ore 14, con l'audizione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Giovedì 13 novembre 2008

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 12,05.

(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che le spese per le funzioni di interpretariato non sono state considerate, conformemente alla prassi, in quanto non si è mai ricorso ad esperti non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne poi la copertura, fa presente che l'onere ha natura pluriennale e che la copertura è stata prevista tenendo conto del carattere continuativo della spesa.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, propone comunque di esplicitare nella clausola di copertura che si tratta di una spesa continuativa. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

al comma 1 dell'articolo 3, le parole: "per l'anno 2010" siano sostituite dalle altre: "a decorrere dall'anno 2010".».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 12,10.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Giovedì 13 novembre 2008

10^a Seduta

Presidenza della Presidente
VICARI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997: parere favorevole con osservazioni

